SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2022.

Disciplina di riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.a., la società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di RAI Way S.p.a., garantendo la continuità del servizio erogato;

Visto il secondo periodo del predetto art. 21, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale dispone che le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e i relativi regolamenti attuativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2014, adottato ai sensi del citato art. 21, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità dell'alienazione di quote di partecipazione detenute da RAI S.p.a. in RAI Way S.p.a.;

Visto in particolare che le premesse del predetto decreto indicano l'opportunità di mantenere, allo stato, in capo a RAI, a garanzia della continuità del servizio erogato da RAI Way S.p.a. a RAI S.p.a., una quota di partecipazione nel capitale di RAI Way S.p.a. non inferiore al 51 per cento;

Considerato che, in attuazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel periodo compreso tra il 3 e l'11 novembre 2014 è stata realizzata offerta pubblica di vendita finalizzata alla diffusione delle azioni di RAI Way S.p.a. presso il pubblico dei risparmiatori e presso gli investitori istituzionali e alla quotazione delle stesse, avvenuta al termine del periodo menzionato con inizio delle negoziazioni il 19 novembre 2014;

Considerato che l'azionariato di RAI Way S.p.a. è composto per il 64,97 per cento da azioni detenute da RAI S.p.a. - a sua volta controllata al 99,56 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze - per il 33,7 per cento da azioni flottanti sul mercato e per l'1,33 per cento da azioni proprie;

Considerato che RAI Way S.p.a., in seguito all'apertura al mercato, ha accelerato la realizzazione del proprio piano di sviluppo, costruendo nel tempo una dotazione infrastrutturale e un patrimonio di conoscenze di eccellenza, che le consentono di garantire al servizio pubblico radiotelevisivo la diffusione di contenuti con i migliori *standard* di sicurezza e qualità e, inoltre, di offrire ad aziende clienti terze servizi avanzati;

Ritenuto che, nel contesto della transizione infrastrutturale, digitale e ambientale del Paese, RAI Way può, attraverso un'ulteriore apertura al mercato da perseguire in particolare attraverso operazioni a contenuto industriale, rafforzare i propri piani di sviluppo e di sostenibilità, contribuendo allo sviluppo economico e sociale e al contrasto al cambiamento climatico;

Considerato che RAI S.p.a., nel quadro della definizione del proprio piano industriale di sviluppo e innovazione e del nuovo contratto di servizio, può favorire il processo di crescita di RAI Way S.p.a. mediante la riduzione della propria partecipazione al capitale, allo stesso tempo mantenendo il controllo di un'infrastruttura strategica per il Paese e rafforzando la propria posizione finanziaria e patrimoniale;

Ritenuto pertanto opportuno favorire i predetti piani di sviluppo di RAI S.p.a. e RAI Way S.p.a. attraverso un'ulteriore aperura al mercato di quest'ultima, da perseguire in particolare attraverso operazioni a contenuto industriale, conseguentemente consentendo a RAI S.p.a. di diminuire la propria partecipazione nel capitale di RAI Way S.p.a. nel quadro del mantenimento del controllo su un'infrastruttura strategica.

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. RAI S.p.a. può ridurre la propria quota di partecipazione nel capitale di RAI Way S.p.a. fino al limite del 30 per cento, come effetto di una o più operazioni straordinarie, incluse una o più operazioni di fusione, e di cessioni effettuate mediante modalità e tecniche di vendita in uso sui mercati, incluso il ricorso, singolo o congiunto, ad un'offerta pubblica di vendita e ad una trattativa diretta.
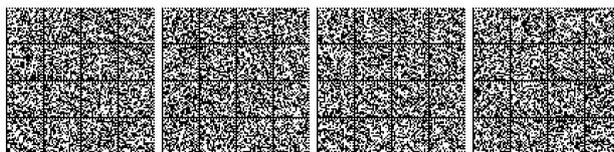
3. In caso di operazioni straordinarie, RAI S.p.a. assicura la definizione di appropriati accordi di gestione e *governance*, e, al fine di garantire la massima diffusione dell'azionariato, dovrà essere assicurato, il mantenimento della quotazione delle azioni di RAI Way o della società risultante dall'operazione.

4. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta dei dipendenti del Gruppo RAI, potranno essere previste per gli stessi forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.

5. In caso di trattativa privata, RAI S.p.a. assicura procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.

Art. 2.

Il perfezionamento delle operazioni di cui all'art. 1 è condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di garanzia e di vigilanza, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e dai relativi regolamenti attuativi.

Roma, 17 febbraio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

22A01871

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «InEVal» nell'ambito del programma Eranet Cofund BlueBio Call 2018. (Decreto n. 491/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di Contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto n. 48, del 18 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, registrazione n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 817992 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'*Eranet cofund on blue bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources* (*BlueBio*), che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'*Eranet cofund bluebio* «*Blue bioeconomy* pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 18 marzo 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2018 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 739 del 17 gennaio 2018, successivamente incrementato di euro 99.963,31 in data 20 dicembre 20219, prot. MIUR n. 22642;

Considerato che per il bando *BlueBio*, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 marzo 2019, prot. n. 420;

Vista la decisione finale dell'*Evaluation panel meeting*, svoltosi nei i giorni 29 e 30 ottobre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*InEVal Increasing echinoderm value chains*» avente l'obiettivo di valorizzare e caratterizzare gli Echinodermi (stelle, ricci di mare e oloturie) attualmente considerati prodotti accidentali e di scarto della pesca, per ottenere prodotti per il consumo umano, mangimi e servizi ecosistemici» con un costo complessivo pari ad euro 96.250,000;

Vista la nota prot. MUR n. 5636 del 9 aprile 2020, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII della Direzione generale della ricerca, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*InEVal Increasing Echinoderm Value Chains*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale» *InEVal*» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Cagliari;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra in partecipanti al progetto «*InEVal*», sottoscritto in data 1° aprile 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 8050647 del 14 gennaio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 16758241 del 14 gennaio 2022;

Visto il dd n. 351 dell'8 febbraio 2021, reg. UCB n. 201 del 26 febbraio 2021, di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof. Luca Bolognini;

Atteso che il prof. Luca Bolognini, con relazione in data 24 agosto 2021, prot. MUR n. 12367, ha approvato il capitolato tecnico, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «*InEVal*» presentato dall'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente (DiSVA) è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 31.370,09 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap.7245, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, registrazione n. 1-310;

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1 il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Cagliari, il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 15.192,41 ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'*Eranet Cofund on Blue Bioeconomy* sul conto di contabilità speciale n. 6319 IGRUE, così come previsto dal contratto n. 817992 fra la Commissione europea e i partner dell'*Eranet Cofund on Blue Bioeconomy*, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario;

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dall'*Eranet Cofund on Blue Bioeconomy* e dallo scrivente Ministero;

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National eligibility criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Cagliari si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 392

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A01657

DECRETO 9 febbraio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «*SmartHubs*» nell'ambito del programma *ERANET* EN-UAC *Call* 2020. (Decreto n. 1999/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del

17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020, reg. UCB n. 92 dagli UCB in data 13 gennaio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,

con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (*ERANET*, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Considerata, nell'ambito del Programma *Horizon* 2020, l'azione *ERANET Cofund Urban Accessibility and Connectivity*» (EN-UAC) con lo scopo di promuovere la ricerca e l'innovazione per attuare azioni congiunte nel settore della mobilità urbana, dell'accessibilità e della connettività. L'obiettivo principale è quello di creare e consolidare un ecosistema transnazionale per la ricerca e l'innovazione inter e transdisciplinare e per una maggiore cooperazione politico-scientifica, al fine di guidare le transizioni verso modelli sostenibili e inclusivi per l'accessibilità e la connettività urbana;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'*ERANET Cofund Urban Accessibility and Connectivity* (EN-UAC) pubblicato in data 17 dicembre 2019, con scadenza il 17 marzo 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 21088 del 25 novembre 2019, successivamente incrementato di euro 50.000,39;

Considerato che per la Call dell'*ERANET Cofund Urban Accessibility and Connectivity*» (EN-UAC), di cui trattasi, non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee*, nella riunione del 24 novembre 2020, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*SmartHubs - Smart Mobility Hubs as Game Changers in Transport*», avente come obiettivo quello di esaminare come lo sviluppo di *mobility hubs* possa portare a un cambiamento verso mobilità e accessibilità urbana sostenibile e con un costo complessivo pari a euro 203.471,85;

Vista la nota prot. MUR n. 372 dell'11 gennaio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*SmartHubs*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*SmartHubs*» figura il seguente proponente italiano: Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «*SmartHubs*», sottoscritto in data 3 maggio 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 8102996 del 7 febbraio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf* n. 16743339 del 12 gennaio 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 28 luglio 2021 prot. MUR n. 11449, con la quale il legale rappresentante dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 3 maggio 2021, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*SmartHubs*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 3 maggio 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 120.101,50 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275;

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il cofinanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 22.328,80, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell'*ERANET Cofund* sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa dell'*ERANET Cofund Urban Accessibility and Connectivity*, così come previsto dal contratto n. 825022 fra la Commissione europea e i partner dell'*ERA-NET Cofund*, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione, come previsto dalle linee guida nazionali, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'ero-

gazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 476

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A01701

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 3 febbraio 2022.

Organizzazione e funzionamento degli istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, ai sensi del quale all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e comma 4-*bis*, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»;

Visti i decreti ministeriali 7 ottobre 2008, concernenti l'organizzazione e il funzionamento di: Archivio centrale dello Stato, Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, Istituto centrale per la demoetnoantropologia, Istituto superiore per la conservazione e il restauro, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, Istituto centrale per la grafica, Opificio delle pietre dure;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, recante «Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91»;
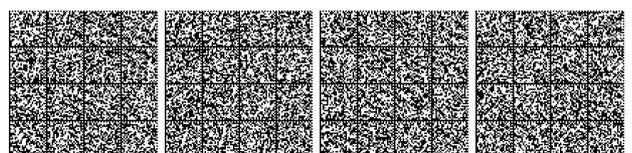
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2017, recante «Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2020, recante «Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e, in particolare, l'articolo 33, concernente gli uffici dotati di autonomia speciale;

Rilevata l'esigenza di definire l'organizzazione e il funzionamento degli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera *a)*, numeri 1) e 2), e lettera *b)*, numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, aggiornando, secondo l'attuale struttura ministeriale, le disposizioni di cui ai decreti menzionati in premessa;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli istituti centrali e degli altri istituti con finalità particolari dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera *a)* numeri 1) e 2), e lettera *b)*, numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, indicati a seguire:

a) l'Istituto centrale per il restauro;

b) l'Opificio delle pietre dure, con sede a Firenze;

c) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;

d) l'Archivio centrale dello Stato;

e) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

f) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

g) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - *Digital Library*, con gli istituti ad esso afferenti:

1) l'Istituto centrale per gli archivi;

2) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

3) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

4) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

h) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;

i) l'Istituto centrale per la grafica;

j) l'Istituto centrale per l'archeologia.

Art. 2.

Autonomia

1. Gli istituti di cui al presente decreto, uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tali istituti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Ciascun istituto elabora il proprio statuto, che ne dichiara e definisce la missione, gli obiettivi, l'organizzazione. Lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto e approvato con decreto del Ministro della cultura, su proposta del direttore generale vigilante. Lo statuto è redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet dell'istituto.

3. Ciascun istituto provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità, dall'utilizzo dei beni e degli spazi in consegna, dai proventi collegati allo svolgimento delle sue attività e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati; dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, dell'Unione europea, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. Ciascun istituto può altresì effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per corsi e seminari, per i congressi, i convegni, i corsi e le altre manifestazioni che esso organizza.

4. Al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi ciascun istituto coordina la propria attività con quella degli altri istituti dotati autonomia speciale.

Art. 3.

Bilancio

1. Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a

disposizione dell'istituto. Esso è redatto secondo principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.

2. Il bilancio è redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3. Il bilancio è redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet di ciascun istituto.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi degli Istituti dotati di autonomia speciale:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1:

a) garantire lo svolgimento della missione dell'istituto;

b) verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'istituto;

c) verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna all'istituto.

3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 è determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore è responsabile della gestione dell'istituto, sovrintende all'attività e al funzionamento e ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza del competente direttore generale.

2. Il direttore è nominato con le modalità stabilite dall'art. 33, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, nonché dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali».

3. Il direttore si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile. L'incarico di segretario amministrativo è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore.

4. Il direttore dell'Opificio delle pietre dure assume il titolo di «soprintendente»; il direttore dell'Archivio centrale dello Stato di Roma assume il titolo di «sovrintendente».

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività dell'istituto dotato di autonomia speciale, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il consiglio:

a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti;

b) approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale dell'istituto, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;

c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;

d) approva gli strumenti di verifica dei servizi eventualmente affidati in concessione;

e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal Ministro della cultura, da un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'istituto.

3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del consiglio sono nominati con decreto del Ministro della cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al consiglio di amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del consiglio. I componenti del consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

Art. 7.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere tecnico-scientifico nell'ambito di attività e nelle materie di competenza dell'istituto. In particolare, il comitato:

a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;

b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell'istituto;
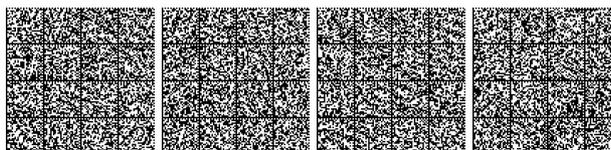
c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività dell'istituto;

e) valuta e approva i progetti editoriali dell'istituto;

f) si esprime sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore dell'istituto.

2. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da tre membri designati dal Ministro, di cui uno di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, e un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici». I componenti del comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro della cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al comitato scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del comitato. I componenti del comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. in particolare, il collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'istituto; si esprime altresì sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche statutarie.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro della cultura, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

Art. 9.

Vigilanza

1. Gli istituti centrali e agli altri istituti con finalità particolari dotati di autonomia speciale di cui al presente decreto sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. In particolare:

a) la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali esercita la vigilanza su:

1) l'Istituto centrale per il restauro;

2) l'Opificio delle pietre dure;

3) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;

4) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – *Digital Library*;

5) l'Istituto centrale per la grafica;

b) la Direzione generale archivi esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato;

c) la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore esercita la vigilanza sulle Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze;

d) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - *Digital Library* esercita la vigilanza su:

1) l'Istituto centrale per gli archivi;

2) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

3) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

4) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

e) la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio esercita la vigilanza su:

1) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;

2) l'Istituto centrale per l'archeologia.

2. In tutti i casi la vigilanza è svolta, limitatamente ai profili finanziari e contabili, d'intesa con la Direzione generale bilancio. In particolare, la Direzione generale vigilante approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo degli istituti di cui al comma 1, su parere conforme della Direzione generale bilancio.

Capo II

ISTITUTI E SCUOLE DEL RESTAURO

Art. 10.

Disposizioni comuni

1. L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro svolgono attività di restauro, conservazione, formazione, ricerca e consulenza sul patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati.

2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di alta formazione e studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. Gli istituti di cui al comma 1 possono istituire borse di studio e di ricerca.
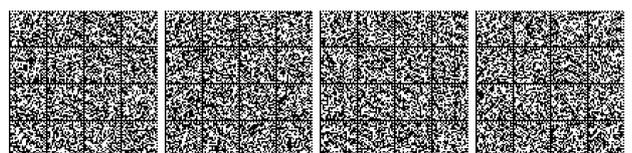
Art. 11.

Istituto centrale per il restauro

1. L'Istituto centrale per il restauro (di seguito «ICR»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.

2. L'ICR svolge funzioni in materia di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare:

a) promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro o dei direttori generali o dei segretari regionali del Ministero, nonché di enti e soggetti pubblici e privati;

b) promuove ed espleta su richiesta del Ministro o dei direttori generali o dei segretari regionali del Ministero, nonché di enti e soggetti pubblici e privati, attività di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali;

c) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilità con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali;

d) provvede, secondo le direttive della Direzione generale vigilante, all'accertamento della compatibilità di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali;

e) provvede all'insegnamento del restauro dei beni culturali con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la Scuola di alta formazione e studio (di seguito «SAF») attiva presso il medesimo istituto;

f) promuove ed espleta attività di aggiornamento ed addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di restauro dei beni culturali dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero e delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta;

g) può attivare sezioni distaccate e centri di ricerca sul territorio nazionale afferenti ai compiti istituzionali anche attraverso apposite convenzioni con le regioni d'intesa con i segretariati regionali;

h) promuove ed espleta, con contestuale informazione ai direttori generali e regionali, d'intesa con i responsabili degli Uffici periferici competenti, lavori di restauro dei beni culturali per interventi di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca od a finalità didattiche collegate alla SAF;

i) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate ed i metodi di analisi e di intervento elaborati;

j) raccoglie, con cadenza annuale, ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche ed ai lavori di restauro dei beni culturali anche a fini didattici, statistici e di individuazione e formazione di metodologie e di normative tecniche;

k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri, consulenza e supporto tecnico-scientifici, per le materie attribuite, a Paesi terzi;

l) nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'ICR può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche o private, nazionali od estere, servizi inerenti alle proprie funzioni, secondo modalità da prevedersi nello statuto.

3. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.

Art. 12.

Opificio delle pietre dure

1. L'Opificio delle pietre dure (di seguito «OPD»), con sede a Firenze, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.

2. L'OPD svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza su beni del patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private senza fine di lucro. A seguito di convenzioni specifiche, l'OPD può esplicare la propria attività anche a favore di enti pubblici stranieri. L'attività dell'OPD può essere espletata, previo accordo, anche su beni culturali di proprietà privata purché siano di eccezionale valore storico-artistico o archeologico, ovvero assumano particolare rilievo per l'attività di ricerca tecnico-scientifica o per l'attività di alta formazione dell'OPD.

3. L'OPD può collaborare con altri istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di ricerca, restauro e conservazione, anche in coordinamento con l'ICR.

4. L'OPD svolge altresì attività di aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici che siano operatori nel settore del restauro e conservazione o nel settore della custodia dei beni culturali, tramite convenzioni con gli enti pubblici di appartenenza. Tale attività può essere espletata anche a favore di privati, su espressa richiesta.

5. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.

6. Presso l'OPD vi è il Museo dell'Opificio delle pietre dure dove sono conservati lavori di commesso fiorentino e altre opere che documentano la storia artistica dell'OPD.

Art. 13.

Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro

1. L'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (di seguito «ICPAL»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.

2. L'ICPAL svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui beni archivistici e librari qualunque sia il supporto su cui sono o verranno posti in essere, appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private. In particolare:
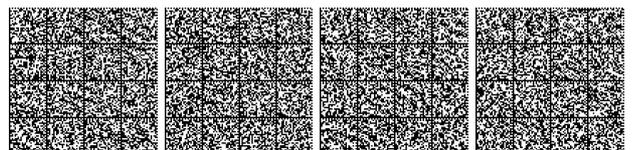
a) promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni archivistici e librari;

b) promuove ed espleta attività di conservazione preventiva, restauro e manutenzione dei beni archivistici e librari di concerto con le direzioni generali di settore e regionali e con gli istituti di conservazione del Ministero;

c) individua le metodologie e le tecniche atte ad assicurare la conservazione a lungo termine dei beni archivistici e librari a prescindere dai supporti, incluse le immagini fotografiche e in movimento;

d) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro e accerta la compatibilità di metodi, tecniche e materiali da utilizzare conformi alle esigenze della tutela e della salvaguardia dei beni archivistici e librari;

e) individua e definisce i metodi e le condizioni ambientali idonee alla conservazione dei supporti digitali, in tale ambito elabora norme e attua programmi di monitoraggio;

f) provvede all'insegnamento del restauro dei beni archivistici e librari con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la Scuola di alta formazione e studio;

g) promuove ed espleta attività di formazione e aggiornamento nell'ambito del restauro e della conservazione dei beni archivistici e librari su supporto tradizionale e digitale, destinata al personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, degli enti pubblici e dei soggetti privati che ne facciano richiesta;

h) può attivare sezioni distaccate e centri di ricerca sul territorio nazionale afferenti ai compiti istituzionali anche attraverso apposite convenzioni con le regioni d'intesa con i segretariati regionali;

i) promuove ed esegue interventi di restauro di beni archivistici e librari di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalità didattiche collegate alla Scuola di alta formazione e studio;

j) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;

k) raccoglie ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche e agli interventi di conservazione e restauro dei beni archivistici e librari anche a fini didattici, statistici e di individuazione e definizione di metodologie e di normative tecniche.

3. L'ICPAL può collaborare e stipulare convenzioni con Università e organismi di ricerca italiani e stranieri e accedere ai finanziamenti previsti dagli organismi internazionali per specifici programmi di ricerca. A seguito di convenzioni specifiche, l'ICPAL esplica la propria attività anche a favore di enti pubblici stranieri e, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, offre consulenza e supporto tecnico-scientifico, per le materie attribuite, a Paesi terzi.

4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.

Capo III

ARCHIVIO E BIBLIOTECHE CENTRALI

Art. 14.

Archivio centrale dello Stato

1. L'Archivio centrale dello Stato (di seguito «ACS»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archivi.

2. L'ACS conserva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano: Ministeri con o senza portafoglio, organi giudiziari e consultivi, compresi quelli di rilievo costituzionale, nonché gli originali di leggi e decreti della Repubblica; conserva inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito per disposizioni di legge o a qualunque altro titolo; garantisce la consultabilità della documentazione conservata ai sensi del titolo II («Fruizione e valorizzazione»), Capo III («Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza»), articoli 122 - 127, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; esercita, attraverso le commissioni di sorveglianza, la sorveglianza sugli archivi in formazione degli organi centrali come sopra specificati; a tale scopo, d'intesa con i singoli dicasteri ed enti, definisce schemi di piani di classificazione e di conservazione, di manuali di gestione e di conservazione da sottoporre all'approvazione della Direzione generale archivi; formula, d'intesa con i singoli organi citati, proposte di scarto da sottoporre all'approvazione della medesima Direzione generale.

3. Costituisce il Polo di conservazione degli archivi storici digitali degli organi centrali e periferici dello Stato e degli enti pubblici nazionali soppressi, nonché degli archivi digitali privati dichiarati di interesse storico.

4. L'ACS svolge inoltre attività di:

a) formazione e aggiornamento attraverso corsi e tirocini formativi organizzati sia in proprio che d'intesa con l'Università o con la Scuola superiore della pubblica amministrazione o con altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento all'archivistica contemporanea e digitale;

b) ricerca, in sede nazionale e internazionale, sulle tematiche dell'archivistica contemporanea e digitale;

c) promozione e organizzazione di convegni e dibattiti scientifici, a carattere nazionale e internazionale, sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; organizzazione di mostre ed eventi anche per la promozione del documento contemporaneo.

5. L'ACS svolge attività editoriale relativa al settore di competenza anche mediante pubblicazioni scientifiche relative ai risultati delle ricerche effettuate.
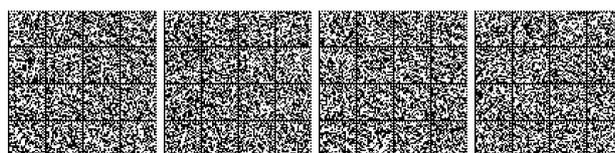
6. Il Sovrintendente all'ACS rappresenta il Ministero nella commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 e successive modificazioni.

7. L'ACS svolge funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi.

8. L'ACS può istituire borse di studio e di ricerca.

9. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.

Art. 15.

Biblioteca nazionale centrale di Roma

1. La Biblioteca nazionale centrale di Roma (di seguito «BNCR») è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.

2. La BNCR è preposta alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della nazione e svolge le seguenti funzioni istituzionali:

a) raccoglie, ai fini di documentazione, tutela e valorizzazione della produzione editoriale italiana, i documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;

b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonché tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi;

c) acquisisce e documenta la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;

d) documenta la cultura delle minoranze etniche e linguistiche presenti in Italia, attraverso gli acquisti dei documenti o accordi di deposito con editori e istituzioni bibliotecarie o culturali;

e) acquisisce le pubblicazioni che documentano le linee più rappresentative delle culture straniere;

f) pubblica il Bollettino delle opere moderne straniere, acquisite dalle biblioteche statali;

g) cataloga e rende disponibile al pubblico il suo patrimonio bibliografico;

h) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

i) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, mediante politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;

j) garantisce la disponibilità e la circolazione dei documenti a livello nazionale ed internazionale, in regime di reciprocità con altre istituzioni, attraverso il prestito o la riproduzione dei documenti stessi;

k) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, mostre, convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale;

l) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;

m) sviluppa la cooperazione internazionale mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni;

n) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali;

o) presta attività di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati tramite le professionalità e le tecnologie di cui dispone;

p) coopera con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze nelle procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali.

3. La BNCR può istituire borse di studio e di ricerca.

4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola la Biblioteca.

Art. 16.

Biblioteca nazionale centrale di Firenze

1. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze (di seguito «BNCF») è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.

2. La BNCF è preposta alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della nazione e svolge le seguenti funzioni istituzionali:

a) raccoglie, ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale italiana, i documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;

b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonché tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi;

c) acquisisce e documenta, in continuità con le sue raccolte, la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;

d) realizza i servizi bibliografici nazionali mediante la produzione, il coordinamento e la diffusione della Bibliografia nazionali italiana nelle sue diverse serie, in conformità agli standard ed ai programmi internazionali;
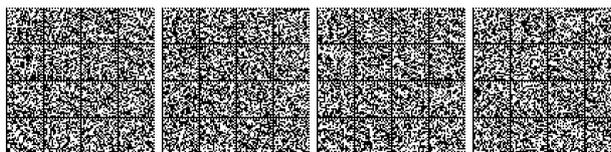
e) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, attuando politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;

f) effettua ricerche e studi e attua le procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali;

g) cataloga e promuove la conoscenza e la fruizione del suo patrimonio bibliografico;

h) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, rassegne, mostre e convegni nazionali e internazionali;

i) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;

j) produce gli strumenti nazionali relativi alla catalogazione semantica e svolge attività di ricerca e sperimentazione delle tecniche finalizzate al miglioramento dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

k) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed in particolare allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

l) sviluppa la cooperazione internazionale, anche mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni;

m) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche;

n) presta attività di consulenza scientifica a organismi pubblici e privati tramite le professionalità e le tecnologie di cui dispone.

3. La BNCF può istituire borse di studio e di ricerca.

4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola la Biblioteca.

Capo IV
DIGITAL LIBRARY

Art. 17.

Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library

1. L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (di seguito «*Digital Library*»), con sede a Roma, cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine, elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.

2. Il direttore della *Digital Library*, in particolare:

a) cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, nonché dei censimenti di collezioni digitali e dei servizi per l'accesso on-line, quali siti internet, portali e delle banche dati;

b) verifica lo stato dei progetti di digitalizzazione attuati dagli uffici del Ministero e monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili;

c) coordina appositi tavoli tecnici con rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale;

d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati;

e) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice.

4. La *Digital Library* si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui all'articolo 18.

Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.

Art. 18.

Istituti afferenti alla Digital Library

1. Afferiscono alla *Digital Library* i seguenti Istituti centrali, uffici di livello dirigenziale non generale, con sede a Roma:

a) l'Istituto centrale per gli archivi (di seguito «ICAR»),

b) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi (di seguito «ICBSA»),

c) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (di seguito «ICCD»),

d) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (di seguito «ICCU»).

2. La *Digital Library* svolge sugli istituti di cui al comma 1 le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della *Digital Library* ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la *Digital Library*, con la Direzione generale organizzazione e con la Direzione generale bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono, altresì, funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale archivi e dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.

3. L'ICAR svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico e di formazione e divulgazione in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici. In particolare, l'ICAR:

a) promuove e partecipa a iniziative in materia di ordinamento, inventariazione, descrizione e digitalizzazione degli archivi storici, nonché di gestione e conservazione degli archivi in formazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;

b) promuove e coordina, in accordo con la Direzione generale archivi, l'elaborazione di norme nazionali e favorisce la divulgazione degli standard internazionali in ambito archivistico, garantendo l'uniformità delle descrizioni nei sistemi archivistici;

c) si adopera per promuovere l'interoperabilità e il collegamento fra sistemi informativi archivistici all'interno e all'esterno del Ministero, secondo le direttive della *Digital Library* e della Direzione generale archivi;

d) cura e coordina, in accordo con la Direzione generale archivi, la gestione dei sistemi informativi archivistici nazionali di competenza;

e) cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore attraverso Archivio digitale e portali tematici dedicati;

f) svolge attività di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza;

g) partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza;

h) organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, promuovendone la conoscenza anche mediante attività editoriale;

i) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, a enti e istituti culturali;

j) può svolgere la propria attività, a seguito di convenzioni specifiche, anche a favore di enti pubblici e privati italiani e stranieri;

k) può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi.

4. L'ICBSA svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione e digitalizzazione, restauro e conservazione dei documenti sonori e audiovisivi. L'ICBSA è destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. In particolare, l'ICBSA:

a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione e della conservazione della documentazione audiovisiva, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;

b) partecipa alle attività per la produzione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione ecc.) e ne promuove la diffusione;

c) pubblica e cura la diffusione dell'Archivio nazionale dei beni audiovisivi e promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio audiovisivo nazionale;

d) raccoglie, elabora, diffonde la documentazione relativa al patrimonio audiovisivo nazionale ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione attraverso pubblicazioni e studi;

e) raccoglie, conserva e rende fruibile la memoria delle tradizioni popolari nonché della società, della cultura e della lingua italiana anche attraverso l'acquisizione di registrazioni audiovisive;

f) provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio già della Discoteca di Stato e fornisce i relativi servizi di accesso e di informazione;

g) collabora con la RAI - Radiotelevisione italiana e con gli enti radiotelevisivi ai fini di un reciproco scambio di informazioni e di competenze in merito ai rispettivi patrimoni di registrazioni sonore e video, al fine di garantire una più efficace conservazione e gestione dei documenti ed una loro migliore conoscenza;

h) svolge l'attività di formazione e aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;

i) partecipa a progetti internazionali nei settori di competenza;

j) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attività editoriale;

k) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;

l) può svolgere, a seguito di convenzioni specifiche, la propria attività anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri.

5. L'ICCD svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione e digitalizzazione dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, l'ICCD:

a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione e della documentazione dei beni archeologici, architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;

b) promuove e coordina l'elaborazione di normative nazionali e diffonde norme e standard internazionali, garantendo l'uniformità del Catalogo nazionale dei beni culturali e la produzione di strumenti terminologici di controllo;

c) coordina, promuove e gestisce il Catalogo generale dei beni culturali SIGECweb e i servizi connessi;

d) gestisce i procedimenti di conformità al Catalogo nazionale dei beni culturali degli applicativi di gestione degli istituti del Ministero e degli enti territoriali;

e) si adopera, secondo le direttive della *Digital Library*, per promuovere l'interoperabilità e il collegamento delle banche dati esistenti all'interno ed all'esterno del Ministero;

f) svolge attività di documentazione del patrimonio culturale e del paesaggio attraverso specifiche campagne fotografiche;

g) provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio già del Gabinetto fotografico nazionale e dell'Aerofototeca nazionale e fornisce i relativi servizi di accesso e di informazione;

h) studia, acquisisce, conserva e valorizza archivi, fondi, collezioni e attrezzature di fotografia storica e di fotografia aerea;

i) svolge l'attività di formazione e aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;

j) partecipa a progetti internazionali nelle materie di competenza;

k) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attività editoriale;

l) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;

m) può svolgere, a seguito di convenzioni specifiche, la propria attività anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri.

6. L'ICCU svolge funzioni di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentario. In particolare, l'ICCU:

a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione dei beni bibliografici, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;

b) promuove e coordina l'elaborazione di normative nazionali e diffonde norme e standard internazionali, garantendo l'uniformità del catalogo e la produzione di strumenti bibliografici di controllo;

c) coordina, promuove e gestisce il catalogo e la rete del Servizio bibliotecario nazionale, e i servizi di prestito interbibliotecario e fornitura documenti;

d) coordina, promuove e gestisce le basi dati nazionali relative al censimento dei manoscritti e alla loro bibliografia, al censimento e alla bibliografia del libro antico, e all'Anagrafe delle biblioteche italiane;

e) gestisce i procedimenti di conformità al Servizio bibliotecario nazionale degli applicativi di gestione delle biblioteche;

f) cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore, collegandole con il catalogo del Servizio bibliotecario nazionale;

g) svolge l'attività di formazione a aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;

h) partecipa a progetti internazionali in materia di diffusione dell'informazione e di digitalizzazione;

i) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attività editoriale;

j) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;

k) può svolgere, a seguito di convenzioni specifiche, la propria attività anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri.

7. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola ciascun istituto.

Capo V

ISTITUTO CENTRALE PER IL PATRIMONIO IMMATERIALE

Art. 19.

Funzioni e organizzazione

1. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale (di seguito «ICPI»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.

2. L'ICPI svolge attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico italiano. In particolare, l'ICPI:

a) svolge attività di supporto al direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni riferite ai beni demoetnoantropologici;

b) svolge attività di studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico nazionale, anche organizzando convegni e mostre e mediante attività editoriale;

c) offre consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, ad altri organi dello Stato, a enti e istituti culturali e a enti pubblici in generale, in relazione all'identità, autenticità e valore dei beni materiali e immateriali costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano;

d) cura i rapporti con le comunità patrimoniali, gli organismi di ricerca italiani e internazionali, nonché con gli enti pubblici e privati, nazionali e internazionali specializzati nella materia e interessati alla tutela e valorizzazione dei beni immateriali;

e) elabora programmi di catalogazione, fissandone le metodologie e dandone informazione alle comunità patrimoniali e agli enti locali interessati;

f) promuove la valorizzazione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico;

g) promuove, produce e realizza documentazioni fotografiche, filmiche e registrazioni audiovisive riguardanti il patrimonio immateriale finalizzate alla catalogazione, documentazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico;

h) svolge attività di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza;

i) partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza.

3. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.

Capo VI

ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Art. 20.

Funzioni e organizzazione

1. L'Istituto centrale per la grafica (di seguito «ICG»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.

2. L'ICG svolge compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica. L'ICG conserva ed espone le collezioni delle stampe, dei disegni e delle matrici del Gabinetto nazionale delle stampe e della calcografia nazionale, la Collezione fotografica, che comprende negativi, positivi, dagherrotipi, ferrotipi e altri procedimenti sia storici sia contemporanei e la Collezione di grafica contemporanea e opere multimediali.

3. L'ICG è destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

4. L'ICG può istituire borse di studio e di ricerca.

5. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.

Capo VII

ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA

Art. 21.

Funzioni e organizzazione

1. L'Istituto centrale per l'archeologia (di seguito «ICA»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.

2. L'ICA svolge funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione più ampia. In particolare, l'ICA:

a) adotta ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia;

b) effettua, presso le Soprintendenze e i Parchi archeologici, nonché, eventualmente, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;

c) effettua la ricognizione e la pubblicazione on-line degli archivi di dati archeologici anche in formato di *open data*, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico nazionale di messa in rete dei risultati dell'archeologia preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione;

d) cura la standardizzazione della documentazione finalizzata all'archeologia sia predittiva sia preventiva, attraverso, a titolo esemplificativo, cartografia su qualsiasi scala, prospezioni geofisiche, telerilevamento, trattamento immagini, documentazione di scavo e di ricognizione territoriale, metodi di datazione, rilievo di monumenti;

e) formula standard di qualità per l'editoria archeologica, digitale e cartacea;

f) promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;

g) elabora banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;

h) adotta ogni utile iniziativa al fine di migliorare, attraverso la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare in accordo col Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico;

i) supporta la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e internazionali, governativi e non, operanti sul territorio nazionale, nell'ambito di concessioni di scavo e di progetti di ricerca in materia di tutela di beni archeologici;

j) promuove a livello internazionale il ruolo dell'archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;

k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi.

3. Nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, l'ICA assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola archeologica italiana di Atene e con la Scuola dei beni e delle attività culturali.

4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, è definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.
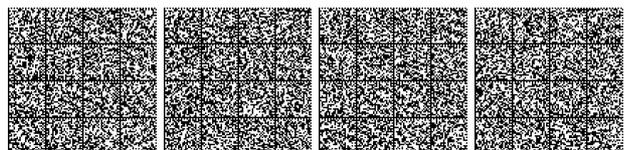
Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi degli istituti vigenti all'adozione del presente decreto restano in carica fino alla naturale scadenza.

Art. 23.

Disposizioni finali

1. L'organizzazione e il funzionamento del Centro per il libro e la lettura e dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 restano disciplinati, rispettivamente, dal decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2020, citati in premessa.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Il comitato scientifico della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo è composto dal Soprintendente che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici», un membro designato dal direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 22, sono abrogati:

a) i decreti ministeriali 7 ottobre 2008, concernenti l'organizzazione e il funzionamento di: Archivio centrale dello Stato, Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, Istituto centrale per la demoetnoantropologia, Istituto superiore per la conservazione e il restauro, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, Istituto centrale per la grafica, Opificio delle pietre dure;

b) il decreto ministeriale 7 aprile 2017, recante «Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 3 febbraio 2022

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 461

22A01727

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 marzo 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai princìpi definiti dal presente comma»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate: *a)* "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile
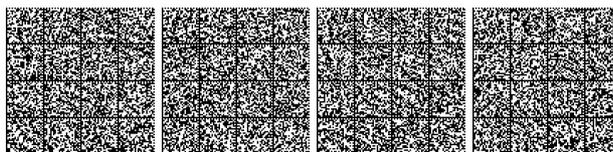
sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; *b)* “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;»;

Visto il decreto-legge 1 ° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare gli articoli 9-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 4 marzo 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 marzo 2022, n. 54;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 11 marzo 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 marzo 2022, n. 60;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;
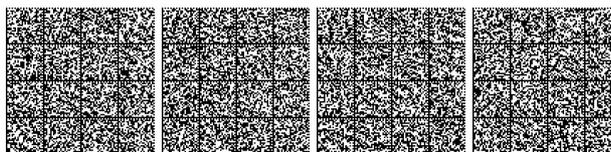
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;

Visto il verbale del 18 marzo 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 96, nel quale si rileva che: «Persiste la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (...) Rallenta la diminuzione del tasso di occupazione delle aree mediche COVID-19 (...) Aumenta la trasmissibilità e l'incidenza e peggiora il rischio epidemico in quasi tutte le regioni italiane. Si continua a documentare una diminuzione del numero di persone ricoverate in ospedale, sebbene rallenti il *trend* in diminuzione nelle aree mediche.»;

Visti i verbali del 4 marzo 2022, dell'11 marzo 2022 e del 18 marzo 2022 della Cabina di regia, unitamente ai *report* n. 94, 95 e 96, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati a ciascuno dei predetti verbali, nonché i dati di monitoraggio giornalieri, dai quali risulta che per le Regioni Calabria, Lazio e Marche sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure previste per la c.d. «zona bianca»;

Considerato, altresì, che, come si evince dai documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati ai citati verbali del 4 marzo 2022 e dell'11 marzo 2022 della Cabina di regia, alla Regione Sardegna continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lazio, Marche e Sardegna;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Lazio e Marche

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Lazio e Marche, cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 568

22A01910

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 24 gennaio 2022.

Casi di esclusione dal divieto di circolazione previsti dall'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156, per i veicoli a motore con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, di interesse storico e collezionistico conformi al decreto 17 dicembre 2009.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada» e, in particolare l'art. 60, comma 5, che disciplina i requisiti per la circolazione su strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», di attuazione del richiamato art. 60;
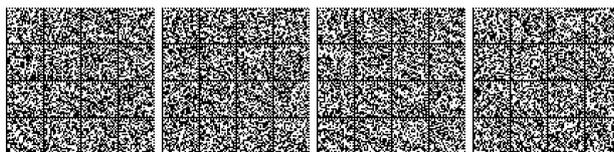
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2010, n. 65, Supplemento ordinario n. 55;

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2017, n. 139;

Vista la legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e in particolare l'art. 4, comma 3-*bis* del succitato decreto-legge n. 121 del 2021, che prevede che su tutto il territorio nazionale «è vietata la circolazione dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024». Altresì, il sopra citato decreto-legge n. 121 del 2021 prevede che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili siano disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche dei veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari;

Considerata la necessità di dare attuazione al sopra citato art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

Decreta:

1. I veicoli a motore, alimentati a benzina o gasolio, delle categorie M2 e M3 ed adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, a far data, rispettivamente, dal 30 giugno 2022, dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2024, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale se iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2010, n. 65, Supplemento ordinario n. 55.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 300

22A01726

DECRETO 4 febbraio 2022.

Modalità di assegnazione delle risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi - Annualità 2021.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-*bis*, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2019, ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n. 1-2304 che, sulla base dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del summenzionato decreto interministeriale che destina cinque milioni di euro all'incentivazione di interventi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;

Vista, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - supplemento ordinario n. 46;

Considerato che sul capitolo 7330/ polizia giudiziaria 6 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano disponibili cinque milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per interventi a favore della formazione professionale delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2021;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Ritenuto necessario definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2021;

Vista la normativa adottata dal Governo per prevenire la diffusione epidemiologica COVID 19, con particolare riferimento alle misure che sconsigliano, allo stato, lo svolgimento dei corsi di formazione «in presenza», ma preferibilmente «a distanza»;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad eurocinque milioni per l'annualità 2021.

2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2 del regolamento (CE) n. 651/2014.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma 2.

4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 19 aprile 2022 e deve avere termine entro il 6 agosto 2022. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

5. Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 2.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito Atto Attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il soggetto gestore ai sensi dell'Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto fra le suddette parti.

2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore deve svolgere, così come regolamentate dal predetto Atto Attuativo, sono quelle di seguito elencate:

a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;

b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed ai beneficiari;
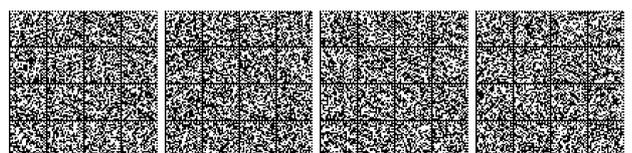
c) realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;

e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

3. Gli oneri derivanti dall'Atto Attuativo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, ai sensi dell'Accordo di servizio sopra citato, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'Accordo di servizio medesimo in conformità al sopracitato preventivo.

4. Il Ministero, in quanto Amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.

Art. 3.

Termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto *a)*, costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo PEC dg.ss.@pec.mit.gov.it ed alla società Rete autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. all'indirizzo PEC ram.formazione2022@pec.it a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 12». Le specifiche modalità di presentazione e il modello dell'istanza saranno pubblicati sul sito della società Rete autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a., e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.

4. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);

euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);

euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);

euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 400.000.

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:

a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;

b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;

c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;

d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

5. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all'attività didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
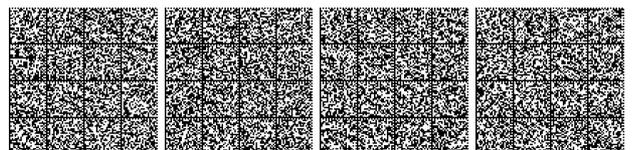
6. Relativamente ad ogni progetto formativo, considerando l'attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale, ma non esclusiva, dei corsi. I corsi che sono svolti con strumenti informatici devono avere i seguenti requisiti:

I. l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;

II. l'intero corso deve essere video registrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;

III. i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;

IV. le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;

V. al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

7. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:

a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;

b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa);

c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto;

d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:

i. costi della docenza in aula;

ii. costi dei tutor;

iii. altri costi per l'erogazione della formazione;

iv. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);

v. materiali e forniture con attinenza al progetto;

vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;

viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;

ix. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;

e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore, inviando una PEC esclusivamente all'indirizzo ram.formazione2022.calendari@pec.it. La documentazione inviata ad altro indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro indirizzo di posta elettronica non sarà oggetto di lavorazione. Per tali casi, la modifica potrà infatti essere effettuata *online* in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilità della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sarà oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. Le specifiche modalità di presentazione e il modello per la predisposizione dei calendari saranno pubblicati sul sito della società Rete autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.

Art. 4.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilità, emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attività formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.
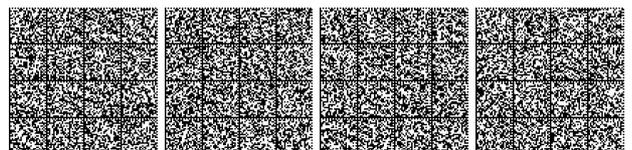
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 6 agosto 2022. Entro e non oltre sessanta giorni dal termine di ciascun progetto formativo dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo ram.formazione2022@pec.it, nonché alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo PEC dg.ss.@pec.mit.gov.it, specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 12». La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 7, lettera *d)*, punto 7 ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 4, del presente decreto.

All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;

b) dettaglio dei costi per singole voci;

c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;

e) se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità *e-learning* di cui al punto *e)*;

h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

j) coordinate bancarie dell'impresa.

3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro il 14 aprile 2022, alla verifica dei requisiti di ammissibilità. L'amministrazione, tramite posta elettronica certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» procederanno alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it nella sezione Incentivi> Formazione professionale e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella sezione Autotrasporto merci>Documentazione>Autotrasporto Contributi ed Incentivi, dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco verrà aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate,
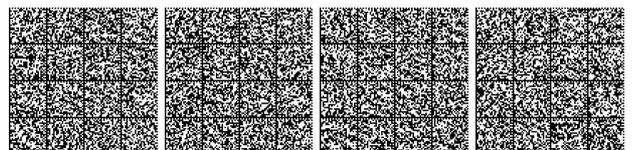
entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti adempimenti.

5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 5.

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa.

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:

a) accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto;

b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera *e)*;

c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;

d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 241

22A01847

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 marzo 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 874).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 13-*ter* - «Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori» - del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare gli articoli 13 e 32;

Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che a seguito delle variazioni significative dei parametri del monitoraggio geofisico e geochimico registrate a partire dal mese di settembre 2021 al vulcano dell'isola di Vulcano del Comune di Lipari, in Provincia di Messina, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato con nota del 1° ottobre 2021 la variazione del livello di allerta dello stato di attività del vulcano da verde - quiescenza a giallo - crisi minore idrotermale superficiale;

Considerato che, successivamente, i valori rilevati di concentrazione delle specie gassose (CO_2, H_2S e SO_2) emesse dalle fumarole e dai suoli hanno raggiunto valori molto elevati e nocivi per la vita umana, sia in area craterica che in alcune zone del centro abitato di Vulcano Porto, ivi compreso all'interno di alcune abitazioni;

Considerato che la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico, nella seduta del 16 novembre 2021, ha chiesto un'immediata e attenta valutazione delle competenti autorità sanitarie e di protezione civile degli effetti delle emissioni gassose sulla salute umana nelle zone evidenziate a maggior rischio e un significativo implemento del sistema di monitoraggio in continuo della CO_2 e degli altri gas nocivi, per il contesto antropico e ambientale, in modo da poter migliorare la capacità di controllo della loro circolazione nella zona di Vulcano Porto, ove si registra la maggior concentrazione di popolazione dell'isola;

Considerato che il Comune di Lipari ha disposto con ordinanze sindacali misure di prevenzione e assistenza alla popolazione sull'isola di Vulcano;
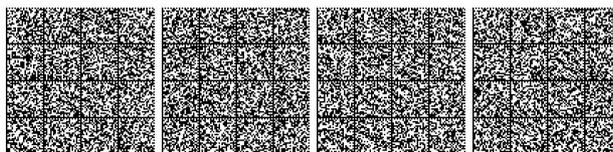
Considerato che la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico, settore rischio ambientale e degli incendi boschivi e settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti, riunitasi il 22 novembre 2021, ha condiviso il parere degli esperti che le concentrazioni in aria di CO_2, SO_2 e H_2S hanno raggiunto livelli superiori ai valori limite per la salvaguardia della salute umana e che, pertanto, è giustificato il mantenimento delle misure restrittive poste in atto dal Comune di Lipari, fino al rientro dell'attuale fenomenologia che dovrà essere verificato attraverso il monitoraggio dei gas. A tal fine, ha suggerito di organizzare una fitta rete di monitoraggio che tenga conto delle aree frequentate dagli abitanti dell'isola, inclusi gli ambienti *indoor*;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Siciliana n. 487 del 19 novembre 2021, con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza a livello regionale, per la durata di sei mesi, per il livello di allerta giallo nell'isola di Vulcano;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3655 del 6 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici in atmosfera nell'isola di Vulcano, insediatosi in data 24 novembre 2021;

Vista la nota della Presidenza della Regione Siciliana del 6 dicembre 2021, con la quale è stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la deliberazione n. 526 adottata dalla giunta regionale nella seduta del 2 dicembre 2021, relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018;

Visto il Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico sull'isola di Vulcano, e in particolare il capitolo 4 sulla pericolosità dei rischi vulcanici, trasmesso dal Dipartimento della protezione civile, con le note prot. n. EME/53065, n. EME/53056 e n. EME/53075 del 7 dicembre 2021, alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 27 gennaio 2022, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO_2, SO_2 e H_2S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»;

Ravvisata la necessità di accogliere la richiesta della Regione Siciliana, avanzata con nota n. 3762 del 16 ottobre 2022, avente ad oggetto l'integrazione della composizione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica di cui all'art. 5 della citata ordinanza n. 854/2022, prevedendo la partecipazione di tre rappresentanti delle categorie produttive operanti sul territorio;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione della composizione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 27 gennaio 2022, dopo le parole «Istituto superiore di sanità», sono inserite le seguenti: «nonché tre rappresentanti delle categorie produttive operanti sul territorio».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01788

ORDINANZA 13 marzo 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 876).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
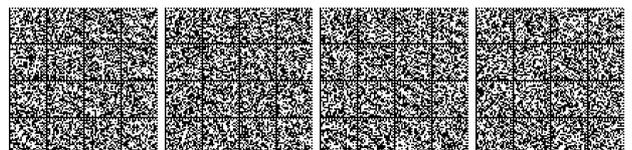
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;

Ravisata la necessità di nominare un commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Ravvisata la necessità di rafforzare, mediante servizi digitali, le attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali;

Ravvisata la necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile prot. n. 8935 dell'11 marzo 2022;

Vista la nota del Ministero dell'interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022

1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: «ai sensi dell'art. 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 2, comma 1».

Art. 2.

Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati

1. Per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito del più generale coordinamento nazionale degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto.

Art. 3.

Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo

1. I cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di cinque giorni dal loro ingresso:

a) sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio di Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale. Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane può provvedere anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di necessità. Per le medesime finalità, le imprese ferroviarie regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che erogano servizi di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuità del servizio nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1;

b) sulla rete autostradale nazionale;

c) sui servizi di trasporto marittimo per le isole.

2. Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 è autorizzato, all'atto del controllo del titolo di viaggio, a ricevere le dichiarazioni dei viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi del documento di identificazione e la data dell'ingresso in territorio italiano, anche ai fini di successive verifiche a campione. La dichiarazione resa al personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio è resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge.

3. Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete di cui alla lettera *b)* del comma 1 è autorizzato a ricevere le dichiarazioni di cui al comma 2, per i viaggiatori con autolinee a medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini in transito con mezzo proprio è sufficiente l'esibizione di un documento attestante la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti dall'Ucraina e non cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo sono a carico delle società erogatrici dei servizi interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
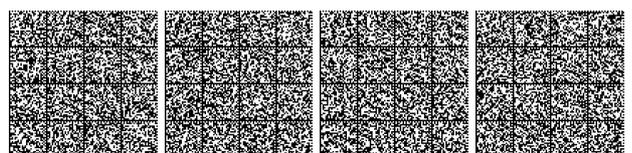
Art. 4.

Supporto tecnico

1. Allo scopo di assicurare la più efficiente ed efficace gestione delle attività connesse con il contesto emergenziale di cui in premessa, anche con specifico riguardo alle attività correlate nell'ambito delle azioni volte al contenimento della pandemia da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aderire a convenzioni Consip attive o in attivazione, nell'ambito del supporto specialistico orientato alla trasformazione digitale, con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali, nel limite di 700.000,00 euro a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza in rassegna.

Art. 5.

Trattamento dati personali

1. Nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto emergenziale in rassegna.

3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso e assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all'art. 2-*quaterdecies*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2022.

Rettifica delle determine n. DG/1466/2021 e n. DG/1467/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti la riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 206/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia;

Viste le determine AIFA n. DG/1466/2021 e n. DG/1467/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti la «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», in relazione al medicinale per uso umano «Pantorc», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 306 del 27 dicembre 2021;

Considerato che occorre rettificare le suddette determine, per errata indicazione dei prezzi da parte della società VIM S.p.a.;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica delle determine AIFA n. DG/1466/2021 e n. DG/1467/2021 del 3 dicembre 2021

Sono rettificate nei termini che seguono, le determine AIFA n. DG/1466/2021 e n. DG/1467/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», in relazione al medicinale per uso umano PANTORC, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 306 del 27 dicembre 2021:

nella determina AIFA n. DG/1466/2021, laddove è scritto:

confezione: «20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 049171046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 3,23;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5,34;

nota AIFA: 1 e 48;

leggasi:

confezione: «20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 049171046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,57;

nota AIFA: 1 e 48;

nella determina AIFA n. DG/1467/2021, laddove è scritto:

confezione: «40 mg compressa gastroresistente» 14 compresse - A.I.C. n. 049171034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 5,39;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 8,90;

nota AIFA: 1 e 48;

leggasi:

confezione: «40 mg compressa gastroresistente» 14 compresse - A.I.C. n. 049171034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 6,64;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 10,96;

nota AIFA: 1 e 48.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01728

DETERMINA 8 marzo 2022.

Rettifica delle determine n. 1468/2021 e n. 1469/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti la riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 207/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia;

Viste le determine AIFA n. DG/1468/2021 e n. DG/1469/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti la «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», in relazione al medicinale per uso umano «Pantorc», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021;

Considerato che occorre rettificare le suddette determine, per errata indicazione dei prezzi da parte della società VIM S.p.a.;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica delle determine AIFA n. 1468/2021 e n. 1469/2021 del 3 dicembre 2021

Sono rettificate nei termini che seguono, le determine AIFA n. 1468/2021 e n. 1469/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», in relazione al medicinale per uso umano PANTORC, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021:

nella determina AIFA n. 1468/2021, laddove è scritto:

confezione: «20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 049171010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 3,23;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5,34;

nota AIFA: 1 e 48;

leggasi:

confezione: «20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 049171010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa); euro 3,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,57;

nota AIFA: 1 e 48;

nella determina AIFA n. 1469/2021, laddove è scritto:

confezione: «40 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 049171022 (in base 10) 1GWLLG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 5,39;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 8,90;

nota AIFA: 1 e 48;

leggasi:

confezione: «40 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 049171022 (in base 10) 1GWLLG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 6,64;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 10,96;

nota AIFA: 1 e 48.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01729

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tenkasi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 189/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge

24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 778/2015 del 15 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2015, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 23 giugno 2020, con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Orbactiv» (oritavancina);

Visto il cambio di denominazione del medicinale da «Orbactiv» a «Tenkasi» - variazione EMEA/H/C/003785/IAIN/0034;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 22 febbraio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 novembre 2021;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TENKASI (oritavancina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Tenkasi» è indicato per il trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti.

Devono essere considerate le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Confezione:

«400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino di vetro - 400 mg» 3 flaconcini - A.I.C. n. 044015016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.571,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.243,36.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi non rinnovabili.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera), come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con prescrivibilità riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica *ad hoc* identificato dal Comitato infezioni ospedaliere (CIO);

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tenkasi» (oritavancina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

SCHEDA CARTACEA AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI DALBAVANCINA (Xydalba®) E ORITAVANCINA (Tenkasi®)

NEL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI BATTERICHE ACUTE DELLA CUTE E DELLA STRUTTURA CUTANEA (ABSSSI)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dello specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).

Centro prescrittore ____________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ____________________

Tel. ________ e-mail ____________________

Paziente (cognome, nome) ____________________

Data di nascita ________ sesso M ☐ F ☐ ________ peso (Kg) ________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.____________

ASL di residenza________ Regione ________ Prov.________

Medico di Medicina Generale ____________________ recapito Tel. ________

Indicazione autorizzata:
Trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti.

Indicazione rimborsata SSN:
Trattamento di infezioni complicate della cute o dei tessuti molli con eziologia dimostrata/sospetta da batteri Gram positivi sensibili, limitatamente alle seguenti condizioni:

- prima linea, in pazienti inizialmente trattati in ambiente ospedaliero, in caso di necessità/possibilità di successiva gestione a domicilio
- seconda linea, in pazienti per i quali si prevede di proseguire la gestione in ambiente ospedaliero

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Diagnosi: Infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti con eziologia dimostrata/sospetta da batteri Gram positivi sensibili

Sospetta ☐ Dimostrata ☐

Specificare se:

☐ prima linea, in pazienti inizialmente trattati in ambiente ospedaliero, in caso di necessità/possibilità di successiva gestione del paziente a domicilio

☐ seconda linea, in pazienti per i quali si prevede di proseguire la gestione in ambiente ospedaliero

La prescrizione di dalbavanicina e oritavancina deve essere effettuata in accordo con i rispettivi Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

PROGRAMMA TERAPEUTICO

	P.A.	Farmaco	Specialità	Dosaggio
☐	Dalbavancina	Xydalba	500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione	☐ Giorno 1: 1500 mg
			OPPURE	
			500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione	☐ Giorno 1: 1000 mg
				☐ Giorno 8: 500 mg
☐	Oritavancina	Tenkasi	400 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione	☐ Giorno 1: 1200 mg
Per i dosaggi e le modalità di somministrazione si vedano i corrispondenti RCP				

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

22A01730

DETERMINA 8 marzo 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xydalba», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 208/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 714/2016 del 25 maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2016, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano "Xydalba"»;

Vista la domanda presentata in data 15 aprile 2021, con la quale la società Allergan Pharmaceuticals International Limited ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Xydalba» (dalbavancina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 22 febbraio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 novembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XYDALBA (dalbavancina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Xydalba» è indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI).

Confezione:

«500 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 043908019/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 857,04;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.414,46.

Restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Validità del contratto: ventiquattro mesi non rinnovabili.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera), come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con prescrivibilità riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica *ad hoc* identificato dal Comitato infezioni ospedaliere (CIO).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xydalba» (dalbavancina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

SCHEDA CARTACEA AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI DALBAVANCINA (Xydalba®) E ORITAVANCINA (Tenkasi®)

NEL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI BATTERICHE ACUTE DELLA CUTE E DELLA STRUTTURA CUTANEA (ABSSSI)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dello specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).

Centro prescrittore ____________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ____________________

Tel. ____________ e-mail ____________________

Paziente (cognome, nome) ____________________

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐ ____________ peso (Kg) ________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.____________

ASL di residenza____________ Regione ____________ Prov.____________

Medico di Medicina Generale ____________________ recapito Tel. ____________

Indicazione autorizzata:

Trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti.

Indicazione rimborsata SSN:

Trattamento di infezioni complicate della cute o dei tessuti molli con eziologia dimostrata/sospetta da batteri Gram positivi sensibili, limitatamente alle seguenti condizioni:

- prima linea, in pazienti inizialmente trattati in ambiente ospedaliero, in caso di necessità/possibilità di successiva gestione a domicilio
- seconda linea, in pazienti per i quali si prevede di proseguire la gestione in ambiente ospedaliero

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Diagnosi: Infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti con eziologia dimostrata/sospetta da batteri Gram positivi sensibili

Sospetta ☐ Dimostrata ☐

Specificare se:

- ☐ prima linea, in pazienti inizialmente trattati in ambiente ospedaliero, in caso di necessità/possibilità di successiva gestione del paziente a domicilio
- ☐ seconda linea, in pazienti per i quali si prevede di proseguire la gestione in ambiente ospedaliero

La prescrizione di dalbavanicina e oritavancina deve essere effettuata in accordo con i rispettivi Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

PROGRAMMA TERAPEUTICO

	P.A.	Farmaco	Specialità	Dosaggio
☐	Dalbavancina	Xydalba	500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione	☐ Giorno 1: 1500 mg
			OPPURE	
			500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione	☐ Giorno 1: 1000 mg
				☐ Giorno 8: 500 mg
☐	Oritavancina	Tenkasi	400 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione	☐ Giorno 1: 1200 mg
Per i dosaggi e le modalità di somministrazione si vedano i corrispondenti RCP				

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

22A01731

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 2022.

Modifiche ed integrazioni allo statuto.

LA RETTRICE

Preso atto che la Scuola normale superiore (SNS), l'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia (IUSS) e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna (SSSA), con nota congiunta del 1° settembre 2021 indirizzata al direttore generale del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR) e al Presidente dell'ANVUR, hanno comunicato la fine della sperimentazione della federazione per il triennio 2018-2021 e l'avvio del conseguente processo di revisione statutaria;

Preso atto che il Senato, allo scopo di procedere alla revisione dello statuto e alla predisposizione delle ulteriori conseguenti modifiche da apportare alle altre fonti della Scuola, con delibera n. 136 del 15 giugno 2021 ha costituito il gruppo di lavoro di cui fanno parte il prof. Edoardo Chiti, la dott.ssa Alessia Macchia, il prof. Giuseppe Martinico, il prof. Emanuele Rossi, che si avvale del supporto dell'U.O. Affari legali;

Preso atto che l'*iter* di elaborazione della proposta di modifica ed integrazione del testo statutario si è sviluppato come segue:

1) discussione delle linee guida per la revisione dello statuto elaborate dal gruppo di lavoro nella seduta del Senato del 16 ottobre 2021 (delib. 238);

2) elaborazione di una prima proposta di revisione presentata nella seduta del Senato accademico del 16 novembre e primo esame da parte dei senatori (delib. n. 279);

3) revisione del testo, alla luce delle indicazioni del Senato accademico, e successiva condivisione con le diverse componenti della Scuola per l'eventuale proposta di ulteriori modifiche ed integrazioni (delib. n. 309 del Senato del 26 novembre 2021);

4) predisposizione della proposta definitiva per l'esame del Senato accademico nella seduta del 15 dicembre 2021 e del consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2021;

Considerato che la revisione ha avuto ad oggetto i seguenti ambiti:

i. coordinamento sistematico, riformulazione e aggiornamento dei contenuti del titolo I relativo ai principi generali;

ii. adeguamento dello statuto alla conclusione della sperimentazione della Federazione mediante eliminazione dei riferimenti alla Federazione e revisione della composizione del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione;

iii. revisione del procedimento di approvazione delle fonti della Scuola;

iv. interventi puntuali sulle competenze e sulla composizione degli organi di governo e di gestione della Scuola, minime revisioni e sistematizzazione dei contenuti relativi agli organi di controllo, consultivi e di garanzia;

v. revisione della composizione del Senato;

vi. previsione dell'assemblea dei docenti e delle docenti;

vii. revisione dell'art. 26 sull'articolazione della Scuola con l'introduzione dei centri di ricerca interdisciplinari; previsione dell'afferenza dei docenti alle classi, dell'adesione agli istituti e/o della possibilità di aderire ad un centro di ricerca interdisciplinare; previsione tra gli organi della Scuola del collegio dei coordinatori dei corsi Phd; conseguenti ed ulteriori riformulazioni alle disposizioni del titolo IV su strutture didattiche e di ricerca, gestione e di servizio;

viii. nuova articolazione dei contenuti del titolo VII su organizzazione e personale;

ix. coordinamento con la Scuola normale superiore in merito ai titoli rilasciati agli allievi dalla Scuola;

x. adozione nel testo statutario del linguaggio inclusivo con specifica attenzione al genere;

Vista la delibera n. 318 del 15 dicembre 2021 del Senato accademico con la quale la revisione dello statuto è stata approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 dello statuto dando mandato al gruppo di lavoro;

Tenuto conto che il gruppo di lavoro, su mandato del Senato, ha apportato al nuovo testo dello statuto gli ulteriori interventi finalizzati al coordinamento formale del testo nonché all'armonizzazione delle disposizioni transitorie con le analoghe norme degli statuti di SNS e IUSS;

Preso atto che il consiglio di amministrazione federato nella seduta del 20 dicembre, con delib. n. 376 ha espresso parere favorevole sulle modifiche statutarie/nuovi statuti approvati e ha approvato il documento contenente il programma attuativo del contestuale recesso delle tre Scuole dalla Federazione;

Vista la nota del 23 dicembre 2021 con la quale la rettrice ha provveduto ad inviare al MUR le modifiche statutarie, unitamente alle delibere adottate, ai fini del controllo ministeriale *ex* art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tenuto conto che il MUR, nei termini di legge, ha esercitato il controllo di legittimità e di merito sulle disposizioni statutarie della Scuola e, in particolare, ha provveduto a formulare le proprie osservazioni, confidando nel recepimento di quanto contenuto nella nota del 21 febbraio 2022 inviata alla rettrice della Scuola;

Vista la delibera n. 30 del Senato accademico del 22 febbraio 2022 attraverso la quale sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 dello statuto vigente, le conseguenti revisioni allo statuto provvedendo al recepimento delle osservazioni ministeriali con riferimento a:

i. formazione continua erogata presso la Scuola, con l'eliminazione del riferimento alla formazione «terziaria» (art. 2);

ii. definizione dei compiti e delle funzioni della Fondazione Giovanni Spitali (art. 16, terzo comma);

iii. definizione dell'attribuzione presidenza del cda al rettore/rettrice eliminando l'opzione della facoltà di rinuncia alla stessa da parte del rettore/rettrice (art. 21, comma 5 e 23, comma 3);

iv. supplenza da parte della decana/decano nel caso di dimissioni anticipate o impedimento permanente della rettrice/rettore;

v. indicazione della data del 30 giugno 2022 - stabilita in coordinamento con le altre Scuole per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione con contestuale decadenza degli organi federati (art. 66, primo comma);

Preso atto che, con riferimento all'art. 28 primo comma, il Senato ha accolto parzialmente le osservazioni formulate deliberando l'integrazione della disposizione con la previsione di un membro effettivo esterno alla Scuola;

Vista la delibera n. 44 assunta dal consiglio di amministrazione federato del 28 febbraio 2022 che ha espresso all'unanimità parere favorevole sulle predette modifiche ed integrazioni allo statuto della Scuola, ai sensi e per effetti dell'art. 58 dello statuto vigente;

Preso atto che la Scuola con nota del 7 marzo 2022 ha comunicato al MUR il recepimento delle osservazioni ministeriali nel testo statutario, allegando al *dossier* le deliberazioni dei rispettivi organi di governo;

Vista la legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Scuola emanato con d.d. n. 770 del 9 dicembre 2012 integrato e modificato con d.r. n. 94 del 9 marzo 2005 e con d.r. n. 48 del 25 gennaio 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2018;

Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 58 dello statuto vigente, all'emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate allo statuto, come precedentemente indicato;

Tenuto conto altresì degli interventi finali di coordinamento e revisione formale apportati al testo statutario dall'U.O. Affari legali in coordinamento con il gruppo di lavoro e la direzione generale al testo statutario;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

Sono emanate le modifiche e le integrazioni al testo dello statuto della Scuola, emanato con d.r. n. 48 del 25 gennaio 2018, approvate dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione secondo le deliberazioni e le specifiche indicate in premessa.
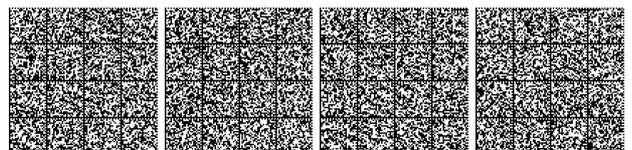
Art. 2.

Testo vigente

Le modifiche ed integrazioni statutarie sono riportate nel testo completo dello statuto riprodotto nell'allegato «A», che viene allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni dello statuto della Scuola entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello statuto, allegato «A», nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto viene altresì pubblicato sull'albo ufficiale on-line della Scuola.

Pisa, 7 marzo 2022

La rettrice: NUTI

ALLEGATO *A*

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

(Testo completo)

Emanato con d.d. n. 770 del 9 dicembre 2011;
integrato e modificato con d.r. n. 94 del 9 marzo 2015;
integrato e modificato con d.r. n. 48 del 25 gennaio 2018;
integrato e modificato con d.r. n. 148 del 7 marzo 2022.

PREAMBOLO

La Scuola, le cui origini, nel contesto della realtà universitaria pisana, si radicano nel Collegio medico giuridico già annesso alla Scuola normale superiore e nel Collegio «Antonio Pacinotti», è stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41 che ha sancito l'unificazione tra la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il Conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Statuto

1. La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, di seguito denominata Scuola, adotta il presente statuto in armonia con i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.

2. La Scuola è dotata di personalità giuridica.

Art. 2.

Natura e finalità

1. La Scuola è un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che svolge attività di formazione e di ricerca nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate in prospettiva nazionale e internazionale. È espressione di una comunità che promuove e favorisce, nelle sue varie componenti, l'elaborazione e la trasmissione di un sapere critico, finalizzato allo sviluppo sociale e delle persone, ispirato ai valori della sostenibilità sociale e ambientale, dell'inclusione, della mobilità sociale e della responsabilità.

2. La Scuola si fonda sul legame inscindibile tra formazione, attività di ricerca e terza missione, che ha sviluppato nel corso della propria storia e che riafferma come criterio di orientamento per la propria azione.

3. In particolare, essa opera nei seguenti ambiti:

a) la formazione a livello universitario;

b) la formazione alla ricerca in corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D);

c) la formazione avanzata in corsi *post lauream*;

d) la formazione continua;

e) l'attività di ricerca;

f) l'attività di terza missione consistente nella valorizzazione e nel trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno.

4. In questi ambiti si prefigge di valorizzare l'interdisciplinarità, l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali.

5. L'autonomia della Scuola si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.

Art. 3.

Natura collegiale della Scuola

1. Nello svolgimento delle proprie attività di formazione delle allieve e degli allievi ordinarie/i, la Scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale.

2. Le norme di vita collegiale, ispirate ai valori del rispetto reciproco e in armonia con i principi e le finalità della Scuola, sono stabilite in apposito regolamento.

3. La Scuola garantisce di norma l'accoglienza delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari nelle proprie strutture collegiali o in strutture esterne, secondo il regolamento di cui al precedente comma 2, che disciplina, tra l'altro, i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti nonché l'accesso alle strutture di servizio. Il Senato accademico stabilisce annualmente il contributo didattico per le allieve e gli allievi ordinari nonché altri contributi a favore delle stesse e degli stessi, compatibilmente con le risorse previste dal bilancio annuale e pluriennale.

Art. 4.

Principi di comportamento

1. La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allieve e allievi, studentesse e studenti, docenti, ricercatrici e ricercatori, assegniste e assegnisti, personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste componenti sono garantite appropriate modalità di partecipazione ai processi decisionali nei modi previsti dal presente statuto.

2. Ciascuna componente della comunità universitaria è tenuta ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità, comportamenti consoni ai valori e alle finalità della Scuola e osserva le disposizioni del codice etico adottato dalla Scuola.

Art. 5.

Sede e nome della Scuola

1. La Scuola ha la sede legale in Pisa e può utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata «Scuola superiore Sant'Anna» o «Sant'Anna School of Advanced Studies».

2. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico già sede del Conservatorio Sant'Anna. Può istituire o partecipare a centri e poli di ricerca e formazione in altre località, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola può destinare personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.
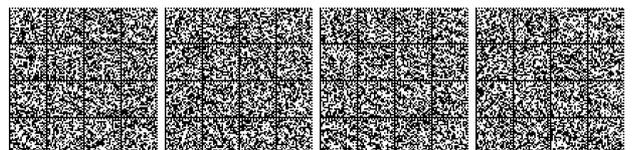
Art. 6.

Dimensione internazionale

1. La Scuola promuove la dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità del personale, delle allieve e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Scuola può stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria, anche per l'attivazione di corsi e programmi di ricerca congiunti.

Art. 7.

Corsi di formazione attivabili e titoli rilasciati

1. La Scuola attiva:

a) corsi integrativi per le allieve e gli allievi ordinarie/i di I livello, iscritte/i ai corsi di laurea, dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei consigli di classe;

b) corsi integrativi per le allieve e gli allievi ordinarie/i di II livello, iscritte/i ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei consigli di classe;

c) corsi integrativi per le allieve e gli allievi ordinarie/i iscritte/i a corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei consigli di classe;

d) corsi di perfezionamento, equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, e corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere.

2. La Scuola può inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:

a) corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, congiunti con una o più istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola;

b) master universitari di I e di II livello, anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere;

c) corsi di alta formazione, di formazione continua, anche con riconoscimento di crediti formativi universitari, svolti autonomamente o in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati;

d) scuole di specializzazione, anche in collaborazione con altre università italiane;

e) percorsi formativi di eccellenza a carattere interdisciplinare, su tematiche di ricerca della Scuola, destinati a studentesse e studenti universitari iscritte/i ai corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, e ai corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca che abbiano i medesimi requisiti di profitto stabiliti per le allieve e gli allievi della Scuola (*Seasonal School*).

3. L'iscrizione di allieve e allievi in corsi di laurea o laurea magistrale, anche a ciclo unico, in università diverse dall'Università di Pisa deve essere autorizzata dal Senato accademico.

4. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico e da specifici regolamenti.

5. La Scuola può conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.

6. La Scuola rilascia, in lingua italiana e in lingua inglese, i seguenti titoli:

a) diploma di licenza;

b) diploma di II livello;

c) diploma di I livello;

d) diploma di laurea e laurea magistrale congiunta con una o più delle istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola;

e) diploma di *Philosophiae Doctor* (Ph.D);

f) diploma di master universitario di I e II livello;

g) attestati per i corsi di formazione attivati;

h) diplomi che legittimano, negli ambiti di esercizio professionale nei quali siano state attivate Scuole di specializzazione, l'acquisizione della qualifica di specialista.

Art. 8.

Ammissione ai corsi della Scuola

1. L'ammissione ai corsi della Scuola avviene attraverso selezioni volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale delle candidate e dei candidati.

2. Le allieve e gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti, i quali prevedono criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 9.

Ricerca

1. La Scuola riconosce la funzione primaria della ricerca e il suo nesso inscindibile con la formazione; ne favorisce la dimensione internazionale e ne promuove lo svolgimento, contribuendo a fornire i necessari strumenti materiali, anche attivando le collaborazioni, di cui all'art. 12, nel rispetto della specificità delle diverse aree culturali e scientifiche e delle proprie finalità. Assicura il rispetto dei criteri etici per la ricerca, formulati in documenti di provenienza nazionale ed internazionale.

2. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca la Scuola può conferire borse di studio ed assegni di ricerca ed utilizzare ogni altro strumento consentito dalla normativa vigente.

Art. 10.

Terza missione

1. La Scuola considera parte integrante delle proprie funzioni le attività di terza missione, intesa quale trasferimento di conoscenze verso la società, valorizzando i risultati della ricerca svolta, al fine di promuovere processi di sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Scuola:

adotta una definizione ampia ed inclusiva delle attività di terza missione, dedicando specifica attenzione all'impatto delle proprie attività;

mira a potenziare la propria capacità di impatto mediante le attività di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e della conoscenza;

promuove attività di divulgazione scientifica con valore educativo, culturale e di sviluppo della società (*public engagement*);

collabora con gli altri settori della pubblica amministrazione, al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa soprattutto in relazione all'attuazione delle politiche pubbliche.

Art. 11.

Innovazione

1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di *spin-off* ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo nate dall'iniziativa di docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegniste e assegnisti, allieve ed allievi della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno.

2. La Scuola, fermo restando il proprio impegno a garantire la massima diffusione e fruibilità dei risultati delle proprie ricerche, adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprietà intellettuale per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprietà intellettuale con finalità di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende *partner* e specialmente con aziende *spin-off* originate dalla Scuola stessa in conformità alla normativa vigente.

Art. 12.

Collaborazioni esterne

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti.

2. Per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.
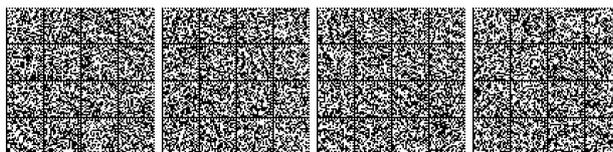
3. Il personale della Scuola potrà essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilità.

Art. 13.

Coordinamento con gli Atenei della rete di eccellenza e con la Scuola normale superiore

1. La Scuola promuove la collaborazione istituzionale con le altre Scuole a ordinamento speciale, predisponendo gli opportuni meccanismi di raccordo e di coordinamento.

2. La Scuola considera la Scuola normale superiore interlocutore privilegiato per le attività di ricerca, di formazione e di terza missione, valorizzando la collaborazione consolidata nella propria esperienza storica. Si coordina con essa per la definizione delle modalità di conferimento dei titoli di studio aventi valore legale.

Art. 14.

Premi ed onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone o enti che si siano distinti ed abbiano fornito contributi particolarmente rilevanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.

Art. 15.

Le associazioni delle allieve e degli allievi, delle ex *allieve e degli* ex *allievi*

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con le *ex* allieve e gli *ex* allievi, riconoscendo e collaborando con l'associazione *ex* allievi nonché con altre organizzazioni, dalla simile natura, ugualmente finalizzate a promuovere e mantenere i rapporti con la Scuola e a sostenerne le relative attività.

2. La Scuola sostiene ed incoraggia l'associazione allievi che ha il fine di promuovere iniziative culturali e ricreative, rinsaldare il collegamento con l'associazione *ex* allievi e collaborare con altre associazioni studentesche con fini analoghi.

Art. 16.

Enti a sostegno dell'attività della Scuola

1. La Scuola collabora con enti che abbiano il fine di:

valorizzare il talento ed il merito quali motori di sviluppo della mobilità sociale e risorse fondamentali per contribuire ad affrontare le sfide di sostenibilità, pari opportunità e di equità che riguardano il pianeta;

riconoscere e sostenere il percorso formativo e di ricerca di allieve e allievi, studentesse e studenti e giovani ricercatrici e ricercatori, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale dei contesti di origine;

costruire contesti di ricerca avanzati e attenti ai fabbisogni di innovazione delle istituzioni pubbliche e private, per lo sviluppo del Paese e della collettività.

Con tali enti la Scuola può concludere accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività in comune.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Scuola riconosce quali interlocutori privilegiati quegli enti che rivolgono la propria azione esclusivamente a vantaggio della Scuola, quali la Fondazione Il Talento all'Opera Onlus e la Fondazione Luca Cavallini.

3. I compiti e le funzioni della Fondazione Giovanni Spitali, annessa alla Scuola ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 24, sono volti prioritariamente alla valorizzazione del talento e del merito all'interno della Scuola, anche mediante la concessione di borse o premi di studio ad allieve/i della Scuola che dimostrino attitudine allo studio ed alla ricerca scientifica.

TITOLO II
FONTI NORMATIVE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 17.

Fonti interne

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.

2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalità di elezione degli organi, nonché le regole di funzionamento del Senato accademico e del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali della Scuola.

3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento generale degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) e dei servizi didattici integrativi.

4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.

5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono e non possono essere in contrasto con i regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.

7. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.

8. I manuali e i disciplinari sono approvati secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.

Art. 18.

Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento generale è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico ed è emanato, acquisito il parere del consiglio di amministrazione, con decreto rettorale. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del consiglio di amministrazione ed è emanato, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, con decreto rettorale.

2. I regolamenti della Scuola in materia di didattica, ricerca e terza missione, compresi quelli relativi agli istituti, alle classi e ai centri di ricerca interdisciplinari, sono approvati dal Senato accademico e sono emanati, acquisito il parere del consiglio di amministrazione, con decreto rettorale.

3. I regolamenti della Scuola in materia di gestione e organizzazione dei servizi sono approvati dal consiglio di amministrazione, e sono emanati, acquisito il parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, con decreto rettorale.

4. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi organi.

5. I regolamenti della Scuola entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.

Art. 19.

Strumenti di programmazione

1. La Scuola adotta il piano strategico con il quale sono definite le linee di sviluppo per la Scuola per il periodo corrispondente alla durata della carica della/del rettrice/rettore, con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.

2. In attuazione del piano strategico la Scuola fonda la sua gestione sulla base di un programma triennale e sugli altri strumenti di programmazione ai sensi della legislazione vigente.

3. Con il piano strategico la Scuola definisce le linee di sviluppo strategico, gli obiettivi e le misure per la loro valorizzazione, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca, della formazione e della terza missione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l'orga-

nico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.
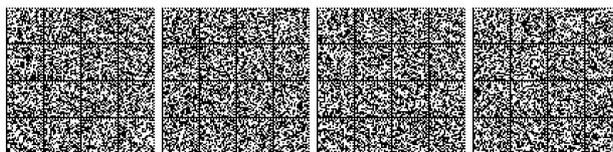
4. Il piano strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta della/del rettrice/rettore sentiti i consigli delle classi accademiche, la consulta del personale tecnico-amministrativo, gli istituti, i centri di ricerca interdisciplinari, gli *stakeholder* in genere; per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale, viene preliminarmente acquisito il parere motivato del consiglio di amministrazione.

5. Il programma triennale è approvato dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione su proposta della/del rettrice/rettore. Il programma triennale definisce in attuazione del piano strategico le azioni da perseguire, i soggetti da coinvolgere, gli obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori.

6. Al Senato accademico e al consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza spetta il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico e del programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti, sulla cui base il programma triennale viene annualmente aggiornato.

7. La/il rettrice/rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei consigli delle classi accademiche e degli istituti e dei centri di ricerca interdisciplinari, può proporre eventuali modifiche del programma triennale e del piano strategico che dovranno essere deliberate con le modalità previste per l'approvazione dei documenti cui si riferiscono.

TITOLO III
ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 20.
Organi della Scuola

1. Sono organi di governo e di gestione della Scuola:

a) la/il rettrice/rettore;

b) il Senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) la/il direttrice/direttore generale.

2. Svolgono funzioni di controllo, consultive e di garanzia:

a) il collegio dei revisori dei conti;

b) il nucleo di valutazione;

c) il collegio di disciplina;

d) il comitato unico di garanzia;

e) la commissione paritetica;

f) l'assemblea delle allieve e degli allievi;

g) la consulta del personale tecnico-amministrativo;

h) l'*International advisory board*;

i) il consiglio consultivo sulle attività di ricerca;

j) il collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D;

k) l'assemblea delle docenti e dei docenti;

l) l'assemblea delle assegniste e degli assegnisti.

3. Gli organi individuati dai commi 1 e 2 esercitano tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti della Scuola.

Art. 21.
Rettrice/rettore

1. La/il direttrice/direttore, di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 41, assume la qualifica di rettrice/rettore. È garante dell'autonomia e dell'unità della Scuola, della quale ha la rappresentanza legale.

2. La/il rettrice/rettore è eletta/o a scrutinio segreto fra le professoresse e i professori ordinari, a tempo pieno, anche in servizio presso altre università italiane.

3. L'elettorato attivo per l'elezione della/del rettrice/rettore spetta:

alle professoresse e ai professori ordinarie/i e associate/i;

alle ricercatrici e ai ricercatori, assegniste e assegnisti di ricerca, al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato tale da assicurare al raggruppamento di tali categorie un peso pari al diciotto per cento del complesso dell'elettorato attivo;

alle allieve e agli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), alle allieve e agli allievi ordinari/e di I e II livello con voto ponderato tale da assicurare al raggruppamento di tali categorie un peso pari al ventidue per cento del complesso dell'elettorato attivo.

Qualora risulti eletta/o una professoressa o un professore di altro Ateneo l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico del corpo docente della Scuola.

4. La/il rettrice/rettore è nominata/o con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

5. Alla/al rettrice/rettore competono:

a) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) la responsabilità del perseguimento delle finalità della Scuola secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) la convocazione e la presidenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione delle cui deliberazioni cura l'esecuzione;

d) la proposta del piano strategico e del programma triennale, di cui all'art. 19 del presente statuto, nonché la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;

e) la proposta di nomina della/del direttrice/direttore generale, di cui all'art. 25;

f) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori e delle allieve e degli allievi, nonché l'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;

g) l'adozione di provvedimenti di urgenza di competenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi nella seduta immediatamente successiva;

h) la stipula di convenzioni ed accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

i) l'emanazione dei provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli atti amministrativi, nonché l'adempimento di ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Per lo svolgimento del proprio mandato la/il rettrice/rettore può avvalersi di una/un pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o scelta/o tra le professoresse e i professori ordinarie/i. Nei casi di impedimento o di assenza temporanei della/del rettrice/rettore, la/il pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o esercita compiti di supplenza nell'esercizio di tutte le funzioni connesse alla carica.

7. In caso di dimissioni anticipate dalla carica della rettrice/rettore o di impedimento permanente le relative funzioni sono svolte dalla/dal decana/o.

8. La/il rettrice/rettore può inoltre attribuire la carica di pro-rettrice/pro-rettore, con delega su questioni di specifica rilevanza, a persone scelte nel corpo docente e ricercatore della Scuola.

9. La/il pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o e le pro-rettrici/pro-rettori restano in carica per il periodo di nomina e comunque non oltre la durata del mandato della/del rettrice/rettore che le/li ha nominati, fatta salva la possibilità di revoca in qualunque momento.

Art. 22.
Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo di rappresentanza della comunità accademica e svolge funzioni di programmazione, indirizzo e governo dell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione della Scuola; ha la responsabilità del funzionamento complessivo dell'istituzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Senato accademico nel predisporre e approvare il piano strategico, di cui all'art. 19, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico, della ricerca e della terza missione.

3. Il Senato accademico, in particolare:

a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle classi accademiche, degli istituti, dei centri di ricerca interdisciplinari e delle relative attività;

b) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, e di corsi master universitari di I
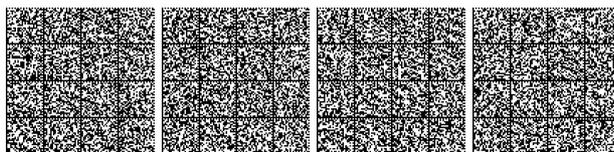
e di II livello, di alta formazione e formazione continua, di scuole di specializzazione, che possono essere proposti da istituti, centri di ricerca interdisciplinari, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori della Scuola;

c) verifica annualmente che le sedi e le strutture residenziali, didattiche e scientifiche della Scuola siano adeguate alle esigenze manifestate dai direttori/direttrici di istituto, dall'assemblea delle allieve e degli allievi e dall'assemblea delle assegniste e degli assegnisti;

d) approva e modifica il codice etico e i regolamenti di propria competenza;

e) esprime parere sui regolamenti la cui approvazione compete al consiglio di amministrazione;

f) approva il programma triennale, trasmettendolo al consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva e ne monitora l'andamento;

g) esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione annuale e triennale e sui documenti contabili consuntivi, successivamente approvati dal consiglio di amministrazione;

h) delibera sul programma edilizio della Scuola in attuazione del programma triennale;

i) può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 21, comma 3, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia alla/al rettrice/rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

j) stabilisce annualmente il contributo didattico ed ogni altro eventuale contributo da riconoscere alle allieve e agli allievi ordinarie/i;

k) può deliberare per esigenze specifiche e particolari, in merito all'istituzione di strutture ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 36, definendone le modalità di costituzione, di organizzazione e di funzionamento; tali strutture possono essere attivate in via sperimentale e per un periodo definito, al termine del quale possono essere confermate.

4. Il Senato accademico, nella sua composizione allargata a tutte le professoresse e i professori ordinarie/i per le chiamate delle professoresse e dei professori ordinarie/i, a tutte le professoresse e i professori ordinarie/i e associate/i per le chiamate delle professoresse e dei professori associate/i; infine con la partecipazione delle/dei rappresentanti delle ricercatrici e dei ricercatori nei consigli di classe per le chiamate delle ricercatrici e dei ricercatori, propone al consiglio di amministrazione, per la delibera di competenza la chiamata delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori individuati secondo quanto previsto dai regolamenti per il reclutamento del personale docente e ricercatore.

5. Il Senato accademico è composto da tredici membri:

a) la/il rettrice/rettore, che lo presiede;

b) due presidi dei consigli delle classi accademiche;

c) la/il direttrice/direttore di uno degli istituti facenti riferimento alla classe di scienze sociali, eletta/o a maggioranza assoluta dalle professoresse e dai professori ordinarie/i e associate/i della classe;

d) la/il direttrice/direttore di uno degli istituti facenti riferimento alla classe di scienze sperimentali, eletta/o a maggioranza assoluta dalle professoresse e dai professori ordinarie/i e associate/i della classe;

e) la/il coordinatrice/coordinatore di un corso di perfezionamento o dottorato di ricerca, eletta/o dal collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D;

f) una/un professoressa/professore ordinaria/o eletta/o dalle professoresse e dai professori ordinarie/i;

g) una/un professoressa/professore associata/o eletta/o dalle professoresse e dai professori associate/i;

h) una/un ricercatrice/ricercatore eletta/o dalle ricercatrici e dai ricercatori;

i) una/un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo, eletta/o dal personale tecnico-amministrativo;

j) un/a assegnista di ricerca che abbia conseguito il diploma di perfezionamento o dottorato di ricerca (Ph.D) eletta/o dalle assegniste e dagli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito il diploma di perfezionamento o di dottorato di ricerca (Ph.D);

k) due allieve/allievi elette/i, rispettivamente, dalle allieve e dagli allievi ordinarie/i e dalle allieve e dagli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D);

ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

6. Alle sedute del Senato accademico partecipano inoltre, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale: la/il pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o, se diversa/o dalle persone già componenti il Senato accademico e la/il direttrice/direttore generale, che svolge le funzioni di segretaria/o del Senato.

7. Il Senato accademico è convocato dalla/il rettrice/rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri. Il Senato accademico, su proposta della/del rettrice/rettore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

8. In caso di parità di voti prevale il voto della/del rettrice/rettore.

9. Il Senato accademico dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta. In deroga a quanto sopra previsto, la durata in carica dei rappresentanti delle allieve e degli allievi ordinarie/i e dei corsi di perfezionamento e di dottorato (corsi Ph.D) nel Senato accademico è di due anni.

10. Le senatrici e i senatori che non partecipano ad almeno metà delle sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarate/i decadute/i con decreto rettorale.

Art. 23.

Consiglio di amministrazione - composizione e funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri:

a) la/il rettrice/rettore;

b) tre persone esterne ai ruoli della Scuola, scelte dal Senato accademico su proposta della/del rettrice/rettore fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

c) una/un professoressa/professore della Scuola, avente le competenze di cui alla lettera precedente, eletta/o dalle professoresse e dai professori della Scuola secondo le modalità previste nel regolamento generale.

d) una/un allieva/allievo eletta/o secondo le modalità previste nel regolamento generale.

2. La presidenza del consiglio di amministrazione è attribuita di diritto alla/al rettrice/rettore.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Nelle deliberazioni in caso di parità di voti prevale il voto della/del presidente. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare una/un consigliera/consigliere, il nuovo membro verrà individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalità di cui al comma precedente e rimarrà in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato delle/dei consigliere/consiglieri di cui alle lettere *b)* e *c)* è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato della/del consigliera/consigliere di cui alla lettera *d)* è di due anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno quattro componenti.

4. Le funzioni di segretaria/o del consiglio di amministrazione sono svolte dalla/dal direttrice/direttore generale o da una/un suo/a delegata/delegato.

5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato, in seduta straordinaria, quando:

a) la/il presidente ritenga che circostanze urgenti ne richiedano la convocazione indifferibile;

b) almeno due componenti avanzino motivata richiesta scritta alla/al presidente, in quest'ultimo caso l'organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalità telematiche; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il presidente.

7. Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del collegio dei revisori dei conti con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni.

8. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto rettorale.
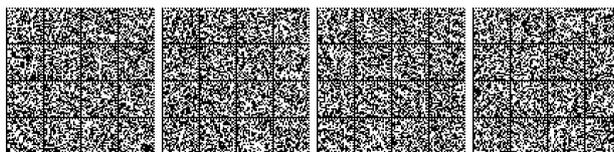
Art. 24.

Consiglio di amministrazione-funzioni

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità economica - finanziaria delle attività della Scuola.

2. In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

a) esprimere parere motivato, relativamente alle questioni di compatibilità economica e gestionale, sul piano strategico ed approvare la programmazione triennale;

b) esprimere parere sulle modifiche dello statuto, ai sensi dell'art. 67;

c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, i regolamenti in materia di gestione e organizzazione dei servizi e gli altri regolamenti non di competenza del Senato accademico;

d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul codice etico;

e) su proposta della/del rettrice/rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

f) conferire l'incarico di direttrice/direttore generale, su proposta della/del rettrice/rettore, sentito il parere del Senato accademico, determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;

g) esercitare la competenza disciplinare relativamente alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata del personale docente formulate dal Senato accademico;

i) approvare le proposte della/del rettrice/rettore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinando il relativo trattamento economico;

j) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D), di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio per i quali è prevista una spesa a carico della Scuola;

k) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente statuto;

l) la possibilità di deliberare per esigenze specifiche e particolari, in merito all'istituzione di strutture ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 36, definendone modalità di costituzione, di organizzazione e di funzionamento; tali strutture possono essere attivate in via sperimentale e per un periodo definito, al termine del quale possono essere confermate;

m) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, società ed associazioni;

n) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonché atti relativi a diritti reali su beni immobili;

o) deliberare gli atti di indirizzo, previo parere del Senato accademico, relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;

p) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

q) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo;

r) determinare l'indennità di carica di cui all'art. 65 del presente statuto;

s) deliberare, sentito il Senato accademico, le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui o altre forme di indebitamento compatibili con le norme in vigore;

t) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.

Art. 25.

Direttrice/direttore generale

1. La/il direttrice/direttore generale è competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola. La/il direttrice/direttore generale è a capo della Direzione amministrativa ed è responsabile delle relative attività. Alla/al direttrice/direttore generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della Scuola, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In attuazione delle direttive della/del rettrice/rettore, del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti dei servizi amministrativi generali della Scuola, coadiuvando la/il rettrice/rettore nell'attuazione delle deliberazioni degli organi. La/il direttrice/direttore generale, con atto scritto e motivato, può delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.

2. L'incarico di direttrice/direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta della/del rettrice/rettore, previo parere del Senato accademico, ad una/un dirigente della Scuola, ovvero di altra Università, ovvero di altra amministrazione pubblica, ovvero ad un soggetto proveniente dal settore privato, scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di direttrice/direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e non inferiore a tre anni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi determina l'impossibilità di rinnovo dell'incarico e, in relazione alla gravità dei casi, la sua revocabilità secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 26.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro della regolarità amministrativo-contabile della gestione.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

la/il presidente, scelta/o dalla/dal rettrice/rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto rettorale e resta in carica quattro anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

Art. 27.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione e verifica previste dalla normativa vigente con riferimento alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione.

2. Il nucleo di valutazione è composto da cinque membri:

a) quattro nominati dal Senato accademico su proposta della/dal rettrice/rettore tra persone esperte nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;

b) una/un allieva/allievo della Scuola individuata/o con modalità previste dal regolamento generale.

3. I membri del nucleo non devono rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
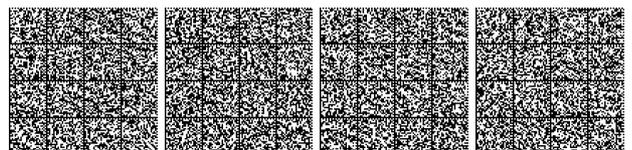
4. I membri del nucleo di valutazione sono nominati con decreto rettorale. I membri di cui al comma 2, lettera *a)* durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Il membro di cui al comma 2, lettera *b)* dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo *status* di allieva/allievo ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai membri del nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *q)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Il nucleo opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale. La Scuola garantisce al nucleo l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza e *privacy*.

Art. 28.

Collegio di disciplina

1. Il controllo disciplinare del corpo docente e ricercatore è affidato ad un collegio di disciplina, composto da tre professoresse/professori ordinarie/i, da tre professoresse/professori associate/i e da tre ricercatrici/ricercatori, tutte/i in regime di tempo pieno, nonché da due professoresse/professori ordinarie/i supplenti, nominate/i dal Senato accademico; almeno uno dei membri effettivi deve essere esterno alla Scuola. Il collegio dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi membri può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e nella composizione di tre membri limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella della/del docente sottoposta/o ad azione disciplinare.

3. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dalla/dal rettrice/rettore entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti contestati. Il collegio, uditi la/il rettrice/rettore o una sua delegata/delegato e la persona sottoposta all'azione disciplinare, esprime in merito un parere sulla proposta avanzata dalla/dal rettrice/rettore. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della/del rettrice/rettore spetta alla/al decana/decano.

4. Il consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina commina la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento.

5. Il collegio opera sulla base di un apposito regolamento di disciplina. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Qualora una condotta integri, oltre che una violazione del codice etico, anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta della/del rettrice/rettore, il Senato accademico. Le sanzioni previste per la violazione del codice etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero nel richiamo pubblico.

Art. 29.

Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici e i lavoratori, compreso il fenomeno del *mobbing*.

2. Il comitato ha composizione paritetica ed è formato da una/un componente designata/o da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. La/il presidente del comitato è designata/o dal Senato accademico della Scuola ed i membri rimangono in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra le assegniste e gli assegnisti di ricerca, le allieve e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.

4. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con apposito regolamento interno.

5. La/il presidente del comitato unico di garanzia si attiva per concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attività di formazione con altri Atenei convenzionati con la Scuola volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 30.

Commissione paritetica

1. È istituita la commissione paritetica, composta da almeno sei allieve/allievi e sei docenti e presieduta da una/uno delle/dei docenti. I membri della commissione sono designati con le modalità definite da apposito regolamento. Tale commissione può articolarsi nelle classi accademiche.

2. La predetta commissione, come previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio alle studentesse e agli studenti, alle allieve e agli allievi da parte del corpo docente; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce il funzionamento della commissione.

Art. 31.

Assemblea delle docenti e dei docenti

1. L'assemblea delle docenti e dei docenti è composta dalle professoresse e dai professori della Scuola e dalle ricercatrici e ricercatori della Scuola.

2. Può essere convocata dai componenti del Senato accademico di cui all'art. 22, comma 5, lettera *f)*, *g)* ed *h)*, dal componente del consiglio di amministrazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera *c)* e dalla/dal rettrice/rettore ogniqualvolta si ravvisi la necessità di analizzare questioni di particolare rilievo per la vita della Scuola.

3. L'assemblea può essere convocata anche per la sola componente delle professoresse e dei professori ordinarie/i, delle professoresse e dei professori associate/i e delle ricercatrici e dei ricercatori.

Art. 32.

Assemblea delle assegniste e degli assegnisti

1. La composizione e le funzioni dell'assemblea delle assegniste e degli assegnisti sono disciplinate dal regolamento generale.

Art. 33.

Assemblea delle allieve e degli allievi

1. È istituita l'assemblea delle allieve e degli allievi ordinari, dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D). L'assemblea può essere convocata anche per una sola delle sue componenti.

2. L'assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture alla/al direttrice/direttore generale e al nucleo di valutazione.

3. Il funzionamento dell'assemblea è stabilito con regolamento autonomo.

Art. 34.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Scuola istituisce la consulta del personale tecnico-amministrativo con funzioni consultive rispetto alle diverse articolazioni della Scuola, che esprime pareri su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, anche su richiesta delle stesse articolazioni, e può presentare proposte su questioni inerenti il personale tecnico amministrativo della Scuola.
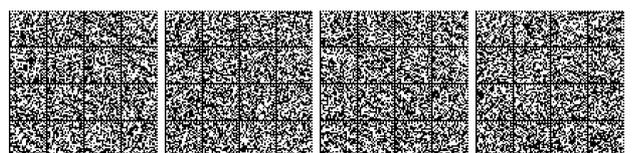
2. La consulta, nominata con decreto rettorale, è composta da dieci membri rappresentativi delle diverse componenti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo le modalità definite dall'apposito regolamento. Elegge al proprio interno un/a presidente. Alla consulta può partecipare su invito la/il direttrice/direttore generale.

3. Il funzionamento della consulta e le tematiche affrontate sono definiti in un regolamento autonomo.

Art. 35.

International advisory board

1. La Scuola può istituire un *International advisory board* (IAB) quale organismo di consulenza in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.

2. L'*International advisory board* è composto da almeno quattro membri di riconosciuta qualificazione internazionale e con comprovata esperienza di ricerca scientifica, di gestione e coordinamento di strutture accademiche e di ricerca o che rivestano o abbiano rivestito ruoli importanti in istituzioni/organizzazioni pubbliche o private di rilievo internazionale.

3. I membri dell'*International advisory board* sono nominati dal Senato accademico su proposta della/del rettrice/rettore, sentito il Consiglio consultivo sulle attività di ricerca; i *curricula* sono resi pubblici sul sito internet della Scuola dopo il conferimento dell'incarico.

4. L'*International advisory board* redige rapporti sulle tematiche sulle quali viene consultato entro la scadenza prefissata dagli organi della Scuola e propone l'adozione di iniziative didattiche e scientifiche volte a rafforzare il contributo della Scuola ad attività formative e di ricerca di rilievo internazionale.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA,
DI GESTIONE E DI SERVIZIO

Art. 36.

Articolazione della Scuola

1. La Scuola si articola in classi accademiche e si organizza in istituti e centri di ricerca interdisciplinari.

2. Le classi accademiche hanno funzioni di coordinamento, gestione e programmazione didattica, deliberano sul percorso formativo delle allieve e degli allievi ordinarie/i e sovrintendono alla gestione delle strutture collegiali. Le classi promuovono l'integrazione fra la formazione multidisciplinare e la ricerca.

3. Gli istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e di terza missione, secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola. Collaborano con i consigli dei corsi di laurea e con i collegi delle/dei docenti dei corsi Ph.D nella programmazione e nello svolgimento delle attività formative della Scuola.

4. I centri di ricerca interdisciplinari sono strutture finalizzate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca con vocazione interdisciplinare che coinvolga competenze presenti in più istituti, in aree ritenute strategiche per le linee di ricerca della Scuola.

5. Gli istituti e i centri di ricerca interdisciplinari sono centri di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.

6. Il personale docente della Scuola afferisce a una delle classi. Ogni professoressa/professore e ricercatrice/ricercatore aderisce a un istituto e/o può aderire a non più di un centro di ricerca interdisciplinare, secondo modalità definite nel regolamento generale.

Art. 37.

Classe accademica

1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987, n. 41, le classi accademiche di scienze sociali e di scienze sperimentali e applicate.

2. La classe accademica di scienze sociali comprende le aree scientifiche di: scienze economiche e manageriali, scienze giuridiche, scienze politiche.

3. La classe accademica di scienze sperimentali comprende le aree scientifiche di: ingegneria industriale e dell'informazione, scienze agrarie e biotecnologie vegetali, scienze mediche.

4. Afferiscono ad una delle classi accademiche, in ragione delle rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori della Scuola, le allieve e gli allievi e le/i docenti a contratto.

5. Le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori afferenti alle classi svolgono attività didattica rivolta alle allieve e agli allievi ordinarie/i in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle classi accademiche.

6. Sono aggregate/i alla classe accademica di scienze sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, le collaboratrici, i collaboratori ed esperti linguistici.

7. Il Senato accademico delibera l'aggregazione delle/dei docenti ad una delle due classi accademiche, nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in aree scientifiche non presenti nell'ordinamento della Scuola.

Art. 38.

Consiglio della classe accademica

1. Il consiglio della classe accademica è composto da:

a) la/il preside della classe accademica;

b) le professoresse e i professori ordinarie/i e associati/e afferenti alla classe accademica;

c) una/un rappresentante delle ricercatrici e dei ricercatori per ogni area scientifica;

d) due rappresentanti delle allieve e degli allievi ordinarie/i per ogni area scientifica.

2. I membri di cui alle lettere *c)* e *d)* sono eletti dalle rispettive categorie, secondo le modalità previste dal regolamento generale.

3. I membri di cui alla lettera *c)* durano in carica tre anni e sono eletti contestualmente alla/al preside della classe accademica. I membri di cui alla lettera *d)* durano in carica due anni.

4. Su invito della/del preside possono partecipare, con voto consultivo, al consiglio della classe accademica di scienze sociali, le collaboratrici, i collaboratori ed esperti linguistici.

5. Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla/dal professoressa/professore ordinaria/o più giovane in ruolo.

6. I consigli delle classi accademiche coordinano le attività didattiche delle aree scientifiche afferenti alla classe accademica. In particolare:

a) approvano annualmente l'offerta didattica per le allieve e gli allievi dei corsi ordinari di I e II livello;

b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva/allievo ordinario;

c) approvano la programmazione delle *Seasonal School*, di cui all'art. 7, comma 2, lettera e;

d) esprimono parere per la deliberazione del Senato accademico sull'istituzione e la disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico;

e) esprimono parere per la deliberazione del Senato accademico sull'istituzione e la disattivazione dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D).

7. Il consiglio di classe accademica, oltre ai pareri previsti dal presente statuto, può proporre alla/al rettrice/rettore, al Senato accademico e al consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta rilevante nell'ambito delle proprie funzioni.

Art. 39.

Preside del consiglio della classe accademica

1. La/il preside è eletta/o dal consiglio della classe accademica tra le professoresse e i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla classe e nominata/o con decreto rettorale; dura in carica tre anni e può essere rinnovata/o una sola volta. Può nominare una/un vice-preside scelta/o tra le/i docenti che afferiscono alla classe, che resta in carica per la durata del mandato della/del preside che l'ha nominata/o.
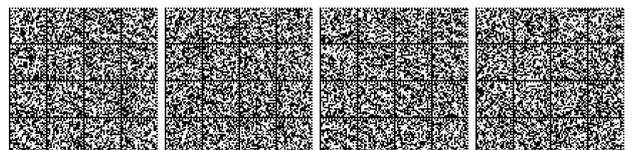
2. La/il preside convoca e presiede il consiglio di classe, dirige la classe, sovraintende alle responsabilità delle/dei docenti, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali rivolte alle allieve e agli allievi ordinari esercitando le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti e dando attuazione alle delibere del consiglio della classe accademica.

Art. 40.

Centri di spesa

1. Le attività didattiche, scientifiche e di terza missione della Scuola sono coadiuvate dai servizi offerti dalla struttura organizzativa. La struttura organizzativa viene definita con deliberazione del consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, su proposta della/del direttrice/direttore generale.

2. Il consiglio di amministrazione al momento della istituzione determina il grado di autonomia dei centri di spesa con apposito atto secondo le tipologie previste nel regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 41.

Istituti e direttrice/direttore di istituto

1. Gli istituti della Scuola sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola.

2. La costituzione di istituti di ricerca spetta al Senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

3. Ciascun istituto opera sotto la responsabilità di una/un direttrice/direttore di istituto nominata/o con decreto rettorale ed eletta/o al proprio interno con la procedura prevista dal regolamento generale e dal regolamento di istituto.

4. Il mandato della/del direttrice/direttore dell'istituto è triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. La/Il direttrice/direttore è responsabile della gestione ed attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura nell'ambito degli indirizzi gestionali indicati dal Senato accademico.

Art. 42.

Centri di ricerca interdisciplinari

1. Le modalità di costituzione, di verifica e di disattivazione dei centri di ricerca interdisciplinari sono definite nel regolamento generale.

2. Ogni centro di ricerca interdisciplinare ha una/un coordinatrice/coordinatore le cui modalità di individuazione sono definite nel regolamento generale. La/il coordinatrice/coordinatore è responsabile dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo del centro nell'ambito degli indirizzi indicati dal Senato accademico.

Art. 43.

Consiglio consultivo sulle attività di ricerca

1. Il consiglio consultivo sulle attività di ricerca è presieduto dalla/dal rettrice/rettore e composto dalle/dai direttrici/direttori degli istituti e dalle/dai coordinatrici/coordinatori dei centri di ricerca interdisciplinari e da altri eventuali soggetti, individuati dal Senato accademico, tra coloro che hanno responsabilità di coordinamento nell'ambito delle attività di ricerca.

2. Il consiglio svolge attività consultiva nei confronti del Senato accademico e della/del rettrice/rettore su tematiche relative alla ricerca.

Art. 44.

Collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D

1. Il collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D è presieduto dalla/dal rettrice/rettore e composto dalle/dai coordinatrici/coordinatori dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) istituiti ed attivi alla Scuola, designate/i dai rispettivi collegi dei docenti e nominate/i dalla/dal rettrice/rettore.

2. Il collegio svolge attività consultiva nei confronti del Senato accademico sulle materie di propria competenza e elegge al proprio interno il membro del Senato accademico di cui all'art. 22, comma 5, lettera *e*.

Art. 45.

Strutture di servizio e accesso alla documentazione scientifica

1. La Scuola si dota di un insieme coordinato di strutture di servizio (biblioteche, archivi ed eventualmente altre) responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario nonché dell'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. La Scuola fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

3. La Scuola, con apposito regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, compatibilmente con gli obiettivi e le procedure della Scuola in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca e nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

TITOLO V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 46.

Corsi integrativi per le allieve e gli allievi ordinari

1. I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea delle Università presso le quali sono iscritte/i le allieve e gli allievi dei corsi ordinari stessi.

2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea magistrale attivati dalle Università presso le quali sono iscritte/i le allieve e gli allievi dei corsi ordinari stessi.

3. Per l'area di scienze mediche sono attivati i corsi ordinari di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della durata di sei anni, che offrono un percorso formativo interno, complementare al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia. Per l'area di scienze giuridiche sono attivati i corsi ordinari di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)* della durata di cinque anni, che offrono un percorso formativo interno complementare al corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.

4. I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria delle allieve e degli allievi ordinarie/i, sviluppandone lo spirito critico. Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola; ad essi si affiancano corsi di lingue straniere e altre attività esterne alla Scuola volte ad arricchire la formazione delle allieve e degli allievi ordinarie/i.

5. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici delle allieve e degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università di Pisa o presso le altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola ed alle attività formative interne della Scuola.

Art. 47.

Corsi di laurea e laurea magistrale

1. I corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, istituiti con altre università italiane e straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Il regolamento didattico disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri Atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

Art. 48.

Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D)

1. I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, hanno durata non inferiore a tre anni, fatte salve specifiche disposizioni di legge sul dottorato di ricerca. Al termine dei predetti corsi si consegue il titolo di *Philosophiæ Doctor* (Ph.D) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio delle allieve e degli allievi agli anni successivi e le modalità di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

3. Il collegio delle/dei docenti del corso Ph.D approva annualmente la relativa programmazione didattica.

Art. 49.

Master universitari

1. I master universitari di I e II livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli *stage*, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.

3. Per compiti di supporto alle attività didattiche e di tutorato può essere attivata la figura della/del *tutor* da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico scientifica e professionale.

Art. 50.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono finalizzate a fornire una formazione in specifici ambiti professionali e al rilascio di diplomi che legittimino la qualifica di specialista.

2. L'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione sono disciplinati nel regolamento didattico.

Art. 51.

Corsi di formazione

1. La Scuola può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, anche con riconoscimento di crediti formativi universitari, svolti autonomamente o in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 52.

Seasonal School

1. La Scuola può attivare percorsi formativi di eccellenza a carattere interdisciplinare, su tematiche di ricerca della Scuola, destinati a studentesse e studenti universitari iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico e a corsi Ph.D che abbiano i medesimi requisiti di profitto stabiliti per le allieve e gli allievi della Scuola.

Art. 53.

Titoli

1. La Scuola rilascia:

a) il diploma di licenza alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio e al secondo biennio del corso ordinario, ovvero alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi al corso ordinario al termine di un ciclo unico, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato l'esame di licenza, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento didattico.

b) il diploma di II livello alle allieve e agli allievi ordinari che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame finale con le stesse modalità di cui alla lettera *a)* e che non hanno conseguito il diploma di licenza di cui alla lettera *a)*.

c) il diploma di I livello alle allieve e agli allievi ordinari che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico.

I titoli rilasciati dalla Scuola di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono equiparati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, a un master universitario di II livello.

2. La Scuola rilascia il diploma di laurea e laura magistrale congiuntamente ad altre Università italiane e straniere, alle studentesse e agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 47 del presente statuto.

3. La Scuola rilascia il diploma di *Philosophiae Doctor* (Ph.D) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 alle allieve e agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi di perfezionamento o dottorato di ricerca di durata almeno triennale, salvo specifica disposizione di legge.

4. La Scuola rilascia il diploma di master universitario di I o II livello alle studentesse e studenti che abbiano compiuto con profitto il relativo percorso di studi.

5. Il rilascio dei diplomi e degli attestati previsti dall'art. 7, comma 6, del presente statuto è disciplinato dal regolamento didattico, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 54.

*Diploma di «*Philosophiæ Doctor honoris causa*»*

1. La Scuola può conferire il diploma di «*Philosophiæ Doctor honoris causa*» a persone con profilo scientifico di livello assoluto e chiara fama nelle scienze sociali e nelle scienze sperimentali e applicate. La deliberazione relativa è assunta dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei voti, su proposta del collegio delle docenti e dei docenti del corso di perfezionamento o dottorato di ricerca (corso Ph.D) di riferimento e previo parere del consiglio di istituto competente. La proposta è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per la dovuta approvazione.

TITOLO VI
ALLIEVE E ALLIEVI

Art. 55.

Allieve e allievi ordinari della Scuola

1. Sono allieve e allievi ordinarie/i della Scuola coloro che, essendo risultati vincitrici/vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 8, sono ammesse/i e frequentano i corsi integrativi di I, di II livello e i corsi integrativi a ciclo unico e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico.

2. In attuazione dell'art. 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* dello statuto, il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse economiche inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva e allievo ordinarie/i per l'anno accademico successivo, proposti dai consigli delle classi accademiche.

Art. 56.

Studentesse e studenti dei corsi di laurea magistrale

1. Sono studentesse e studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)*, coloro che sono iscritte/i e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico.
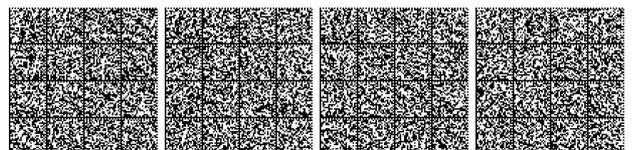
2. Il Senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennità di alloggio alle studentesse e agli studenti suddette/i, secondo criteri e modalità da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilità delle stesse e degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

Art. 57.

Allieve e allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca

1. Sono allieve e allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) coloro che, essendo risultati vincitrici e vincitori nei relativi concorsi, sono iscritte/i e frequentano gli specifici corsi.

2. Il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse economiche inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva il bando di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva e allievo dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) per l'anno accademico successivo.

Art. 58.

Obblighi didattici

1. Il regolamento didattico stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dalle allieve e dagli allievi.

2. Le allieve e gli allievi ordinari di I e II livello e dei corsi a ciclo unico devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico.

3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allieva/allievo.

Art. 59.

Diritto allo studio ed inserimento nel mondo del lavoro

1. La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato» al fine di consentire alle allieve e agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

2. La Scuola promuove la collaborazione a tempo parziale delle allieve e degli allievi alla gestione di attività connesse ai servizi erogati dalla stessa.

3. La Scuola favorisce iniziative volte ad inserire le studentesse e gli studenti laureati nel mondo del lavoro.

Art. 60.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. La Scuola promuove le attività culturali, sportive e ricreative delle allieve e degli allievi, le/i quali possono dar vita anche a forme associative che il Senato accademico può riconoscere.

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 61.

Principi di amministrazione ed organizzazione

1. L'attività amministrativa e gestionale della Scuola rispetta i principi di semplificazione, efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza e accessibilità delle informazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nazionale ed europea.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale e di separazione tra le funzioni di indirizzo e le funzioni di gestione.

3. La Scuola valorizza il principio di pari opportunità, promuove l'equilibrio di genere, applica il principio di non discriminazione fra lavoratrici e lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato con le stesse mansioni, in materia di composizione degli organi di Ateneo, di occupazione e di impiego. Promuove inoltre le risorse umane e favorisce lo sviluppo professionale delle lavoratrici e dei lavoratori meritevoli.

4. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.

Art. 62.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi e atti di liberalità, finalizzati anche ad erogazione di assegni di ricerca, di posizioni di professoressa/professore e ricercatrice/ricercatore e alla promozione di attività culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;

c) proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.

2. Per le sue attività istituzionali la Scuola utilizza e mantiene:

a) i beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e quelli di sua proprietà;

b) le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 63.

Organizzazione e organico

1. L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola è definita con apposito regolamento di organizzazione.

Art. 64.

Valorizzazione della professionalità

1. La Scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.

2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionali.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.

Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Le funzioni di rettrice/rettore, preside della classe accademica, direttrice/direttore di istituto, componente elettivo del Senato accademico ad eccezione delle/dei direttrici/direttori di istituto elette/i in Senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del collegio dei revisori dei conti, componente del nucleo di valutazione, membro dell'*International advisory board*, non sono cumulabili.

2. I mandati di preside del consiglio della classe accademica, direttrice/direttore di istituto, componente elettivo del Senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del nucleo
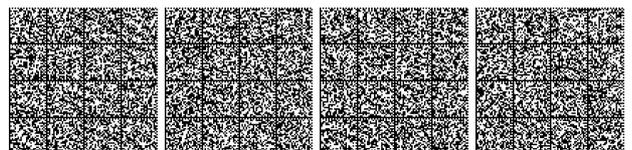
di valutazione sono triennali; il mandato di componente del collegio dei revisori dei conti è quadriennale; essi non possono essere rinnovati per più di una volta, ad esclusione delle/dei rappresentanti delle allieve e degli allievi che hanno un mandato biennale.

3. Alla/al rettrice/rettore, pro-rettrice/pro-rettore vicaria/o, preside della classe accademica, direttrice/direttore di istituto, ai membri del Senato accademico, ai membri del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, ai membri dell'*International advisory board* spetta un'indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un'indennità la cui misura è determinata dal consiglio medesimo previo parere del Senato accademico.

Art. 66.

Norme finali e disposizioni transitorie

1. Il consiglio di amministrazione federato e il nucleo di valutazione federato in carica all'entrata in vigore dello statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, alla quale si procederà entro il 30 giugno 2022.

2. Il collegio dei revisori dei conti federato rimarrà in carica fino alla nuova costituzione a seguito della nomina dei membri da parte dei due Ministeri competenti.

3. I componenti del Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato dei singoli componenti. Il Senato accademico è integrato, nella sua composizione, dai componenti di cui all'art 22, comma 5, lettera *e)* e *j)*.

4. Nelle more della modifica del regolamento generale, per l'elezione del componente del consiglio di amministrazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera *c)* si procede come segue: emanazione con decreto rettorale di un avviso contenente l'invito a presentare le candidature alla carica; presentazione delle candidature, ciascuna delle quali sostenuta da almeno dieci firme di professoresse e professori della Scuola e corredata da un *curriculum vitae* della/del candidata/o; verifica da parte del Senato accademico del possesso dei requisiti di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b* del presente statuto; elezione da parte delle professoresse e dei professori della Scuola.

5. Nelle more della modifica del regolamento generale il Senato accademico e il consiglio di amministrazione possono costituire i centri di ricerca interdisciplinari di cui agli articoli 36 e 42, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dai medesimi articoli e stabilendone le modalità di costituzione e funzionamento.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, relativamente ai componenti del consiglio di amministrazione federato, del collegio dei revisori dei conti federato e del nucleo di valutazione federato in carica all'entrata in vigore dello statuto, non sono considerati i periodi già espletati alla data di entrata in vigore dello statuto.

Art. 67.

Modifiche di statuto

1. La revisione dello statuto spetta al Senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione assunto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'iniziativa per la revisione dello statuto è promossa dalla/dal rettrice/rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico.

Art. 68.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto i regolamenti della Scuola vengono adeguati alle disposizioni dello statuto medesimo.

22A01656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento della determina IP n. 54 del 26 gennaio 2022, relativamente al medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore».

Estratto determina IP n.141 del 21 febbraio 2022

È annullata la determina IP n. 54 del 26 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte seconda - n. 16 del 10 febbraio 2022, recante per il medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE con A.I.C. n. 043344035 l'autorizzazione della modifica del codice A.I.C. nel paese di provenienza da 76552.00.00 a 76554.00.00.

In data 10 febbraio 2022, l'autorità tedesca ha informato AIFA che il MA number 76554.00.0 corrisponde ad altro medicinale diverso da Nurofen Junior Fieber und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml suspension zum einnehmen 1 flasche 100 ml, autorizzato in Italia come «Nurofen febbre e dolore», A.I.C. n. 043344035. Pertanto il codice A.I.C. nel paese di provenienza non ha subito alcuna modifica e resta 76552.00.00.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. - Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01444

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losedin»

Estratto determina AAM/PPA n. 215/2021 del 9 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/30.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S&R Farmaceutici S.p.a. con sede legale in via Dei Pioppi n. 2 - 06083 Bastia Umbra - Perugia, codice fiscale 03432890543.

Medicinale: LOSEDIN.

Confezioni:

«5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 038056014;

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 038056026,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01732

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterog Antidiarroico»

Estratto determina AAM/PPA n. 216/2022 del 9 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale ENTEROG ANTIDIARROICO:

tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati per adeguamento al CCDS per la sostanza attiva ioperamide, in relazione a nuovi dati di farmacovigilanza. Si modificano i paragrafi 4.4, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; adeguamento alla linea guida eccipienti; modifiche editoriali.

Confezione A.I.C. n.: 026112033 - «2 mg compresse» 12 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/264.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in - viale Luigi Bodio, n. 37/B - 20158 Milano, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01733

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varilrix»

Estratto determina AAM/PPA n. 217/2022 del 9 marzo 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale VARILRIX:

tipo II, B.V.b.1b) - aggiornamento del dossier di qualità, al fine di implementare una decisione di *Referral* europeo, con autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Varilrix» anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini di polvere (10 per 1 dose) + 10 siringhe preriempite di solvente da 0,5 ml senza ago – A.I.C. n. 028427033 - (base 10) 0V3JST (base 32);

«polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere (1 dose) + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml con 1 ago separato – A.I.C. n. 028427045 - (base 10) 0V3JT5 (base 32);

«polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini di polvere (10 per 1 dose) + 10 siringhe preriempite di solvente da 0,5 ml con 10 aghi separati – A.I.C. n. 028427058 - (base 10) 0V3JTL (base 32);

«polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini di polvere (10 per 1 dose) + 10 siringhe preriempite di solvente da 0,5 ml con 20 aghi separati – A.I.C. n. 028427060 - (base 10) 0V3JTN (base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

principio attivo: vaccino della varicella (vivo attenuato);

tipo IB, A.7) - rimozione del sito Rixensart, come sito per il *test* di controllo qualità, per la sostanza attiva varicella, per il prodotto finito varicella e per l'acqua per preparazione iniettabile nelle fiale e nelle siringhe.

Si modificano gli stampati, paragrafi 1, 2, 3 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette e si modifica, con adeguamento agli *standard terms* della Farmacopea europea, della descrizione delle confezioni già autorizzate:

da confezioni A.I.C. n.:

028427019 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» flacone polvere (1 dose) + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml con 2 aghi separati;

028427021 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml senza ago;

a confezioni A.I.C. n.:

028427019 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere (1 dose) + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml con 2 aghi separati;

028427021 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere (1 dose) + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml senza ago.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biological S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rue de L'Institut, 89, B-1330, Rixensart, Belgio.

Numero procedura: DE/H/4917/001-002/002/G.

Codice pratica: VC2/2021/394.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).
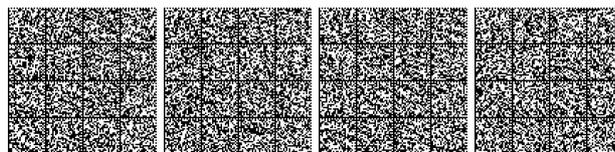
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01734

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dormiplant»

Estratto determina AAM/PPA n. 227/2022 del 9 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «DORMIPLANT» (A.I.C. 033892), per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

033892(011) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

033892(023) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

033892(035) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

033892(047) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

033892(050) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

033892(062) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 40 compresse;

033892(074) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 45 compresse;

033892(086) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

033892(098) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

033892(100) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse;

033892(112) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

033892(124) «160 mg + 80 mg compresse rivestite con film» 25 compresse.

N. 1 variazione di tipo II, B.I.a.2.d.: modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. La modifica riguarda un medicinale a base di piante e vi sono modifiche ad uno dei seguenti elementi: origine geografica, procedimento di fabbricazione o produzione: aggiunta di un fornitore di sostanza vegetale (radici di Valeriana) avente origine geografica differente dai precedenti.

Codice pratica: VN2/2016/331.

Titolare A.I.C.: dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.Kg (codice SIS 1292).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01735

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'Area
71-NU	Bentivoglio Giuseppe	Corso Vittorio Emanuele II, 74 Bosa	Determina del Segretario generale n. 64 del 10 marzo 2022

22A01743

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1162
Yen	128,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,465
Corona danese	7,4377
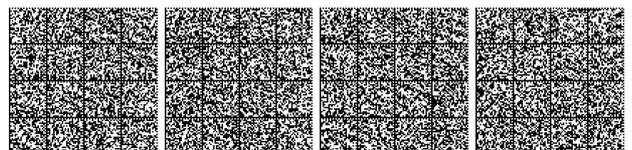
Lira Sterlina	0,8329
Fiorino ungherese	379,6
Zloty polacco	4,7947
Nuovo leu romeno	4,949
Corona svedese	10,6893
Franco svizzero	1,0247
Corona islandese	142
Corona norvegese	9,8598
Kuna croata	7,567
Rublo russo	117,201
Lira turca	15,5509
Dollaro australiano	1,5365
Real brasiliano	5,7598
Dollaro canadese	1,4158
Yuan cinese	7,0462
Dollaro di Hong Kong	8,7234
Rupia indonesiana	16033,36
Shekel israeliano	3,6152
Rupia indiana	84,5015
Won sudcoreano	1342,6
Peso messicano	22,8558
Ringgit malese	4,6802
Dollaro neozelandese	1,6484
Peso filippino	57,295
Dollaro di Singapore	1,515
Baht tailandese	36,505
Rand sudafricano	17,2145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01736

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1106
Yen	128,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,866
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,83316
Fiorino ungherese	382,31
Zloty polacco	4,8021
Nuovo leu romeno	4,9493
Corona svedese	10,788
Franco svizzero	1,0216
Corona islandese	143
Corona norvegese	9,8826
Kuna croata	7,574
Rublo russo	-
Lira turca	15,628
Dollaro australiano	1,5272
Real brasiliano	5,7313
Dollaro canadese	1,4088
Yuan cinese	7,0153
Dollaro di Hong Kong	8,6785
Rupia indonesiana	15980,03
Shekel israeliano	3,5954
Rupia indiana	84,1765
Won sudcoreano	1338,99
Peso messicano	22,999
Ringgit malese	4,6595
Dollaro neozelandese	1,6404
Peso filippino	57,206
Dollaro di Singapore	1,5059
Baht tailandese	36,339
Rand sudafricano	17,1904

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01737

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1076
Yen	128,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,634
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,82773
Fiorino ungherese	378,64
Zloty polacco	4,7691
Nuovo leu romeno	4,9496
Corona svedese	10,7688
Franco svizzero	1,0192
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	9,8418

Kuna croata	7,57
Rublo russo	-
Lira turca	15,6897
Dollaro australiano	1,5139
Real brasiliano	5,6041
Dollaro canadese	1,3992
Yuan cinese	6,9996
Dollaro di Hong Kong	8,6547
Rupia indonesiana	15934,42
Shekel israeliano	3,5872
Rupia indiana	84,174
Won sudcoreano	1334,2
Peso messicano	22,8945
Ringgit malese	4,637
Dollaro neozelandese	1,6329
Peso filippino	57,293
Dollaro di Singapore	1,5042
Baht tailandese	36,063
Rand sudafricano	16,8798

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01738

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0929
Yen	126,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,737
Corona danese	7,4394
Lira Sterlina	0,82388
Fiorino ungherese	386,54
Zloty polacco	4,853
Nuovo leu romeno	4,9495
Corona svedese	10,7935
Franco svizzero	1,0056
Corona islandese	144,2
Corona norvegese	9,8358
Kuna croata	7,5584
Rublo russo	-
Lira turca	15,5681
Dollaro australiano	1,4872
Real brasiliano	5,5313
Dollaro canadese	1,3937
Yuan cinese	6,9065
Dollaro di Hong Kong	8,5411
Rupia indonesiana	15725,3
Shekel israeliano	3,5603
Rupia indiana	83,4354
Won sudcoreano	1332,23
Peso messicano	22,7543
Ringgit malese	4,5661
Dollaro neozelandese	1,6005
Peso filippino	56,814
Dollaro di Singapore	1,4872
Baht tailandese	35,776
Rand sudafricano	16,8044

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01739

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1370 del 3 marzo 2022, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al Colonnello Gianvito Tinelli, nato il 12 aprile 1973 a Putignano (BA), con la seguente motivazione: «Comandante nell'ambito della missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, in uno scenario internazionale complesso, a seguito di una serie di deflagrazioni causate dall'esplosione di un deposito di munizioni limitrofo alla base italiana, organizzava e guidava con intelligenza, efficacia e somma perizia le operazioni di sicurezza della base militare, salvaguardando l'incolumità di tutto il personale. Splendida figura di Comandante che, grazie ai brillanti risultati conseguiti, ha contribuito in maniera decisiva a conferire lustro e prestigio all'Esercito italiano in ambito internazionale». Misurata (Libia), 6 maggio 2020.

22A01742

MINISTERO DELLA SALUTE

Approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori

In data 8 febbraio 2022 con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Il testo integrale è consultabile sul sito *web* della Lega italiana per la lotta contro i tumori, all'indirizzo http://www.lilt.it

22A01741

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima ubicata nel Comune di Gallipoli, località «San Leonardo - Torre Sabea».

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con l'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, riportato nel registro decreti al n. 510 del 17 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica - al n. 101 in data 25 gennaio 2022 - l'area demaniale marittima sita nel Comune di Gallipoli (LE), località «San Leonardo - Torre Sabea» di complessivi mq 17.170,00 - riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio mappa 6 ed identificata con le particelle nn. 431-432-433-435-606, così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti - è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 17 dicembre 2021, avendo perso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «temi» - «infrastrutture» - «porti e demanio», pagina normativa.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

22A01740

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 - Manifestazione d'interesse

Si rende noto che sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.it è stato pubblicato il testo integrale del decreto ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022, recante: «Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 - Manifestazione d'interesse» con relativo programma allegato.

22A01816

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-066) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.